

COSEV Servizi s.p.a.
Nereto (Teramo)

Relazione tecnica
prodromica alla cessione delle
azioni in Poliservice s.p.a.

<i>Edizione</i>	
<i>n</i>	<i>del</i>
<i>1</i>	<i>06/03/2017</i>
<i>2</i>	<i>15/06/2017</i>

COSEV Servizi s.p.a.
Nereto (Teramo)

Relazione tecnica
prodromica alla cessione delle
azioni in Poliservice s.p.a.

SOMMARIO

Indice generale, **2**
Indice delle tavole, **4**
Indice delle figure, **4**
Prefazione, **5**
Prologo, **7**
Guida alla consultazione, **8**

10 I Il contesto di riferimento

- 11** 1. La proprietaria delle azioni ordinarie di cui trattasi
- 14** 2. Il soggetto nel quale COSEV Servizi s.p.a. detiene le azioni
- 17** 3. Le azioni al nominale nel portafoglio COSEV Servizi s.p.a.
- 17** 4. Le azioni al valore corrente di cui trattasi
- 18** 5. Il settore RSU in Provincia di Teramo

31 II La prelazione

- 32** 1. Le partecipazioni al capitale di Poliservice s.p.a.
- 33** 2. L' esercizio del diritto di prelazione
- 33** 3. Brevi cenni sulla partecipata di COSEV Servizi s.p.a.
- 34** 4. Brevi cenni sul settore RSU
- 35** 5. Ancora sul diritto di prelazione

38 III La cessione delle azioni

39	1. Aspetti motivazionali
41	2. (Segue) Aspetti motivazionali
45	3. L' interesse pubblico da perseguirsi
50	IV La cessione delle azioni : procedure
51	1. Aspetti introduttivi
52	2. I presupposti della procedura negoziata
52	3. Il confronto tra le due procedure
57	3.1. La procedura competitiva
59	3.2. La procedura negoziale
60	3.2.1. I presupposti di fatto e di diritto della procedura negoziale riferita al caso di specie
63	V Conclusioni
64	1. Osservazioni finali
64	2. Conclusioni
64	2.1. In generale
67	2.2. In particolare
69	Appendice
	A, Estratto statuto Poliservice s.p.a. (sul diritto di prelazione come da titolo II, art. 7, cc. 5 e ss.)
83	Epilogo
84	Ringraziamenti
85	Bibliografia

Nereto (TE), lì 15/6/2017

Indice delle tavole

33	Tav.	1.	Poliservice s.p.a. : soci
36		2.	La prelazione dei soci pubblici di Poliservice s.p.a.
37		3.	Composizione del capitale di Poliservice s.p.a. su <i>post</i> prelazione
45		4.	Prime 10 società di distribuzione gas in Italia
56		5.	Tassonomia dei servizi pubblici locali (SPL)

Indice delle figure

32	Fig.	1.	Compagine societaria attuale di Poliservice s.p.a. (in sintesi)
57		2.	Fasi del ciclo del servizio pubblico locale/qualità erogata
62		3.	<i>Flow chart</i> della procedura negoziata

Prefazione

Il mandato di cui trattasi è stato conferito alla Lothar s.r.l. (certificata al sistema qualità rilasciata da organismi accreditati [Quaser Certificazioni s.r.l. quale soggetto riconosciuto tramite Accredia – Ente Unico di accreditamento Italiano – in base al regolamento UE 765/2008], secondo gli *standards* internazionali di cui alle norme europee UNI EN ISO 9001: 2008 nella «*progettazione ed erogazione di servizi amministrativi per enti pubblici e soggetti gestori nell'area dei servizi pubblici locali*»), ed ha come obiettivo quello di esplorare le possibili ipotesi offerte dal vigente ordinamento di diritto speciale ed ordinario, per la cessione della partecipazione che COSEV Servizi s.p.a. detiene nella Poliservice s.p.a., in un tutt'uno con le connesse procedure da parte degli organi istituzionali competenti.

Sono quindi verificati i vincoli/opportunità offerte dal diritto positivo speciale e comune e dal diritto vissuto, con particolare riferimento al d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) in vigore dal 19/4/2016 e nel seguito anche indicato come il codice dei contratti pubblici, ed al d.lgs. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) in vigore dal 23/9/2016). Per quest'ultimo vedasi la sent. Corte costituzionale n. 251/2016 (che ha salvaguardato tale testo unico) ed i successivi correttivi a tutt'oggi e nel seguito anche indicato in acronimo come TUSPP o TU 2016.

Il tutto tenendo conto dello *status* giuridico (anche da legge speciale) di COSEV Servizi s.p.a. e di Poliservice s.p.a., e dei relativi settori di riferimento (in particolare per quest'ultima

il settore dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica d'interesse generale di cui ai rifiuti solidi urbani (RSU).

Prologo

Il *focus* della presente relazione si concentra pertanto sulle circostanze di fatto e di diritto e connesso *iter* procedimentale per la cessione delle azioni detenute direttamente da COSEV Servizi s.p.a. in Poliservice s.p.a.

Ogni riferimento successivo **non potrà prescindere** dal fatto che trattasi di partecipazione che vede i Comuni soci di COSEV Servizi s.p.a., quali soci **indiretti** di Poliservices s.p.a., operativa quest'ultima nei servizi pubblici locali d' interesse generale, di rilevanza economica, a rete e non.

Come si avrà poi modo di meglio chiarire gli stessi Comuni che partecipano direttamente al capitale di COSEV Servizi s.p.a. partecipano anche **direttamente** al capitale di Poliservice s.p.a. (insieme ad altri tre enti locali).

Di tutto ciò necessiterà – sempre – tenere conto nel prosieguo della presente *Relazione*.

Guida alla consultazione

La presente *Relazione* si compone di capitoli V, completi del diritto positivo e del diritto vissuto che fanno da sfondo giuridico alla fattispecie.

Completano la relazione talune tabelle sinottiche e grafici esplicativi.

Il cap. I (*Il contesto di riferimento*), suddiviso in §§ 5, entra nel merito del contesto di riferimento (in senso ampio).

Il cap. II (*La prelazione*), composto da §§ 5, s' innesta sul titolo II, art. 7, cc. 5 e ss., dello statuto di Poliservice s.p.a. (cfr. l' Appendice "A").

Il cap. III (*La cessione delle azioni : motivazioni*), articolato in §§ 3, approfondisce gli aspetti motivazionali sovrapponendosi (*id est*, fondendosi) con l' interesse pubblico di cui trattasi.

Il cap. IV (*La cessione delle azioni : procedure*), nell' economica di §§ 3, illustra la dualità delle procedure per la cessione delle azioni in esame previste dalle vigenti *lex specialis*.

Il capitolo V (*Conclusioni*), nella sintesi di §§ 2, con particolare riferimento al diritto vissuto, conclude la presente *Relazione*.

L' Appendice "A" riporta il titolo II (*Capitale sociale – finanziamenti – azioni – obbligazioni*), art. 7 (*Azioni ordinarie, diritto di prelazione e trasferimento delle partecipazioni*), cc. 5 e ss. dello statuto della partecipata Poliservice s.p.a.

Capitolo I

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il contesto di riferimento

SOMMARIO : *1. La proprietaria delle azioni ordinarie di cui trattasi – 2. Il soggetto nel quale COSEV Servizi s.p.a. detiene le azioni – 3. Le azioni al nominale nel portafoglio COSEV Servizi s.p.a. – 4. Le azioni al valore corrente di cui trattasi – 5. Il settore RSU in Provincia di Teramo*

1. La proprietaria delle azioni ordinarie di cui trattasi

Proprietaria delle azioni ordinarie di cui trattasi è COSEV Servizi s.p.a., c.f. 82005040678, con sede legale in Nereto (Teramo), con personalità giuridica privata ai sensi del titolo V, libro V, codice civile.

Trattasi di società a partecipazione pubblica totalitaria diretta, con azioni non quotate nei mercati regolamentati, in affidamento diretto (nel regime transitorio di cui all' art. 15 recante *Regime di transizione nell'attività di distribuzione*, d.lgs. 164/2000 rubricato *Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*,⁽¹⁾ della distribuzione gas naturale riferito al territorio dei propri enti locali soci⁽²⁾).

⁽¹⁾ Sul settore della distribuzione gas naturale si rinvia alle opere di ASCARI S., *Il metano in Italia*, F. Angeli E., Milano, 1985; AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS, *Osservazioni e proposte per l'attuazione della direttiva 98/30/C.E. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/6/1998 relativo a norme comuni per il mercato interno del gas naturale*, Milano, 1999; BOSETTI S., *La gestione dell'emergenza nella distribuzione cittadina del gas*, F. Angeli E., Milano; CALZONI M., *Il bilancio nelle aziende dei servizi pubblici*, in collana *Enti locali*, direttore ITALIA V., vicedirettore ROMANO A., Giuffrè E., Milano, 2000, §. Contributi e liberalità, pagg. 719 – 736; CALZONI M., *Come prepararsi con cognizione di causa alla gara del servizio di distribuzione del gas naturale (Il bilancio di contendibilità)*, in Atti Convegno Cispel Lombardia Servizi, Desenzano del Garda (BS), 2005;; CALZONI M., *Il mercato gas naturale*, in AA.VV. *I servizi pubblici locali*, Giuffrè E., Milano, 2004, pagg. 495-510; CALZONI M., *Le novità nel settore gas naturale di cui alla Legge Marzano*, in Atti Convegno Cispel Lombardia Services – Confservizi Cispel Lombardia, Milano, 2004; CALZONI M., *Le società di vendita del gas naturale*, in Atti seminario Cispel Lombardia Services – Confservizi Cispel Lombardia, Milano, 2003; CALZONI M., *Le nuove scadenze nella distribuzione del gas naturale (e le novità nel settore introdotte dalla legge finanziaria 2008)*, in Atti seminario Cispel Lombardia Services – Confservizi Cispel Lombardia, Milano, 2008; CALZONI M., *Il DMSE 226/2011 regolamento per le gare gas naturale*, in Atti seminario Cispel Lombardia Services – Confservizi Cispel Lombardia, Milano, 2012; CAMPO DALL'ORTO S., *Gas*, in *Rapporto sullo stato e sulle condizioni di*

All' interno di tale regime transitorio la citata società gode dei diritti di esclusiva oggi previsti dal d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), in attuazione della legge delega 11/2016 (*Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*)⁽³⁾.

sviluppo, La Rosa Editrice, Torino, 1995; CARTEI G.F., *Il settore del gas*, in *Il servizio universale*, Giuffrè E., Milano, 2002; DALLOCCHIO M., ROMITI S., VESIN G., *Il settore gas*, in *Public Utilities. Creazione di valore e nuove strategie*, Egea, Milano, 2001; DI DOMENICO M., *La filiera gas naturale*, in VACCA S., *Problemi e prospettive dei servizi locali di pubblica utilità in Italia*, F. Angeli E., Milano, 2002; DONI N., FONTINI F., *Analisi delle gare di concessione per l'aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale*, n. 37/2006 di Net-Cispel Confservizi Toscana; FERLA S., *Il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale. Gli ambiti territoriali e le regole di gara. La proprietà delle reti e i rimborsi ai gestori uscenti*, Collana Appalti & Contratti, Maggioli E., Rimini, 2012; FONDAZIONE ROSSELLI, *Servizi gas* (a cura di Campo Dall'Orto), in *I servizi di pubblica utilità in Italia*, La Rosa, Torino, 1995; MARIANI MENALDI & ASSOCIATI STUDIO FRACASSO S.R.L. (a cura di), *Il servizio di distribuzione del gas. Aspetti giuridico-amministrativi, processuali, tecnici, economici e tributari*, con appendice normativa, delibere AEEG e formulario, Matelica (MC) 2008, Halley editrice; MULAZZANI M., *I servizi pubblici locali di distribuzione del gas. Problemi economico-aziendali*, (Collana di studi economico-aziendali «Alberto Riparbelli»), F. Angeli, Milano, 2006; PEREGO P., *Qualità, sicurezza e continuità del servizio nelle aziende gas* in *Il nuovo assetto del settore gas (alla luce del D. Lgs. 164/2000)*, in Atti Convegno Cispel Lombardia Services – Confservizi Cispel Lombardia, Milano, 2000; PERFETTI L. R., *Il gas naturale*, in *Contributo ad una teoria dei pubblici servizi*, Cedam, Padova, 2001; TESTA F., *Il «nuovo» mercato del gas naturale*, in *Aspetti manageriali della transizione al mercato nelle public utilities locali*, Cedam, Padova, 2001; VACCA' S., *Tendenze evolutive delle IPL nel settore gas naturale : considerazioni generali*, in *Problemi e prospettive dei servizi locali di pubblica utilità in Italia*, Franco Angeli, Milano, 2002; VILLALTA R., *Un esempio di "liberalizzazione" di pubblici servizi con riforma del settore della distribuzione del gas naturale*, in *Pubblici servizi*, Giuffrè E. Milano, 2003; DE FOCATIS M., MAESTRONI A., (a cura di), *Il mercato del gas tra scenari normativi e interventi di regolazione*, Giuffrè E., Milano, 2013.

⁽²⁾ Sulle società pubbliche cfr. MANGIAMELLI S. (a cura di) *La società mista*, in *I servizi pubblici locali*, Giappichelli E., Torino, 2008, pagg. 153–162; nonché BASSI G., MASSARI A., CAPACCI S., MORETTI F., *Le società a partecipazione pubblica locale*, Maggioli E., Rimini, 2006, pagg. 215–238; ATELLI M., D'ARIES C. (Prefazione di STADERINI F.), *La public governance nei servizi pubblici locali. La gestione ed il controllo delle partecipate*, Il Sole–24 Ore, Milano, pagg. 101–117; BARBIERO A., *Le società con capitale misto pubblico–privato*, in *I Servizi pubblici locali. Strumenti operativi per la gestione dei processi di esternalizzazione e l'importazione dei moduli organizzativi essenziali*, EDK, Rorriana (Rimini), 2006, pagg. 74–81.

⁽³⁾ Sul codice dei contratti pubblici, tra le varie opere, vedasi CALZONI M., QUIETI A., ZUCCHETTI A., *Il nuovo codice appalti (d.lgs. 50/2016) Testo normativo*, Master breve di tre giornate C.L.S. s.r.l., Milano, 19 – 26/5/2016 e 8/6/2016; CALZONI M., *Il nuovo codice appalti (d.lgs. 50/2016) Testo normativo*, Master breve di tre giornate ERSU s.p.a., Pietrasanta (LU), 13 – 20 – 27/6/2016;

In tal senso l' art. 3 (*Definizioni*), c. 1, lett. III) del citato d.lgs. 50/2016 recita : «1. *Ai fini del presente codice si intende per : [...]; III) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un' autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività».*

Trattasi di un servizio d' interesse a rete di rilevanza economica, settori speciali ⁽⁴⁾, in sintesi disciplinato dal d.lgs. 164/2000 (così detto Letta), dall' art. 3-bis (*Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*), l. 148/2011 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari*), dal dMSE 226/2011 (*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*), (così detto gare).

La società adotta come modello di *governances* quello tradizionale collegiale.

CALZONI M., *Il nuovo codice appalti (d.lgs. 50/2016) Testo normativo*, Master breve di una giornata MEA s.p.a.; CBL s.p.a.; CBL Distribuzione s.r.l.; Mede (PV), 12/12/2016; CALZONI M., ITALIA V. QUIETI A., ZUCCHETTI A., *Le linee guida dell' ANAC al codice appalti*, in atti Seminario Cispel Lombardia Service – Confservizi Cispel Lombardia, Fondazione Stelline, Sala Chagall, Milano, 13/12/2016.

⁽⁴⁾ Nella definizione fornita dal già citato art. 3, c. 1, lett. hh), d.lgs. 50/2016, il quale recita : «1. *Ai fini del presente codice si intende per : [...]; hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice».*

2. Il soggetto nel quale COSEV Servizi s.p.a. detiene le azioni

Il soggetto nel quale COSEV Servizi s.p.a. detiene le azioni è la Poliservice s.p.a., c.f. 01404160671, con sede legale in Nereto (Teramo), con personalità giuridica privata ai sensi del titolo V, libro V, del codice civile.

Trattasi di società a partecipazione pubblica di maggioranza, in una logica di partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI), con socio privato non stabile, attivo principalmente nel settore dei rifiuti solidi urbani (RSU) ai sensi del d.lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*) ⁽⁵⁾ e leggi regionali di esecuzione, settori

⁽⁵⁾ Sul d.lgs. 152/2006, cfr. BOTTO A., *Il recepimento della direttiva 18/2004/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi*, in *Appalti, Urbanistica, Edilizia*, n. 5/2005, Master, Roma; CALZONI M., CAPPELLETTI S., *Seminario sulla nuova normativa comunitaria in materia di appalti e soglie di servizi, forniture e lavori per i settori ordinari*, in atti del Seminario Cispel Lombardia Service – Confservizi Cispel Lombardia, Milano, 2006; CALZONI M., CAPPELLETTI S., *L'esperto risponde. Con la legge 12/7/2006 n. 228 operativo il rinvio selettivo per il codice appalti*, in *Servizi & Società*, n. 6/2006, Cispel Lombardia Service – Confservizi Cispel Lombardia, Milano; CALZONI M., CAPPELLETTI S., *L'applicazione del codice unico appalti*, in atti del Seminario Cispel Lombardia Service – Confservizi Cispel Lombardia, Milano, 2007; CALZONI M., CAPPELLETTI S., *I compiti attribuiti al RUP e l'attività di verifica e validazione dei progetti (ex art. 10 e 112, D.Lgs. 163/2006)*, in Atti seminario dell' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, Sondrio, 2008; CALZONI M., *La verifica degli statuti sociali nelle società in house (alla luce delle recenti sentenze della Corte di Giustizia CE e del giudice nazionale)*, in Atti seminario Cispel Lombardia Service – Confservizi Cispel Lombardia, Milano, 2006; CALZONI M., CAPPELLETTI S., QUIETI A., *Nuove normative sugli appalti pubblici ed in particolare : codice antimafia, sistema AVCpass, esimente appalti*, in Atti seminario Cispel Lombardia Service – Confservizi Cispel Lombardia, Milano, maggio, 2013; CALZONI M., *Speciale forum : l'affidamento in house*, in *Servizi & Società*, n. 1/2004, Cispel Lombardia Service – Confservizi Cispel Lombardia, Milano; CALZONI M., *L'affidamento in house ora normata dalle nuove direttive appalti 2014/23-24-25/UE (prima disciplinato dalla sola giurisprudenza comunitaria)*, in atti Seminario Seminario Cispel Lombardia Service – Confservizi Cispel Lombardia, Milano, 2014; CALZONI M., QUIETI A., ZUCCHETTI A., *Il nuovo codice appalti (d.lgs. 50/2016) Testo normativo*, Master breve di tre giornate Cispel Lombardia Service – Confservizi Cispel Lombardia, Milano, 19 – 26/5/2016 e 8/6/2016; CALZONI M., *Il nuovo codice appalti (d.lgs. 50/2016) Testo normativo*, Master breve di tre giornate ERSU s.p.a., Pietrasanta (LU), 13 – 20 – 27/6/2016; FIORENTINO L., LACAVA C., *Le nuove direttive europee sugli appalti*, Milano, Giuffrè E. 2005; GAROFOLI R., SANDULLI M.A. (a cura di), *Il nuovo diritto degli appalti pubblici nella direttiva 2004/18/CE e nella legge comunitaria n. 62/2005*, Giuffrè E., Milano, 2005; GIURDANELLA C., CAUDULLO G., *La direttiva unica appalti. Guida alla Direttiva 2004/18 in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi*, E.G. Simone, Napoli, 2004; GIURDANELLA C., CAUDULLO G., *Commento al Codice dei Contratti Pubblici. Come cambiano gli appalti di lavori, di forniture e di servizi dopo il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*, Simone E., Napoli, 2006; GAROFOLI R., FERRARI G., (a cura di), *Codici del professionista* diretti da P. DE LISE e R. GAROFOLI, in *Codice degli appalti pubblici*, 2 tomi, nel diritto editore, Roma, 2011; MANGANI R., *Direttive UE, guida alle norme applicabili subito anche senza recepimento italiano*, in *Edilizia e Territorio*, edizione del 10/10/2005, n. 39, Milano; MARCHIANO' G., *Prime osservazioni in merito alle direttive di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Direttive nn.17 e 18/2004 del 31, marzo* in *Rivista trimestrale degli appalti*, n. 3/2004,

ordinari, quale servizio pubblico locale d'interesse generale a rete a domanda individuale, di rilevanza economica, disciplinato altresì dal citato art. 3-bis, l. 148/2011 e dell'art. 14 (*Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali*), c. 27, lett. f), l. 122/2010 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*) ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

Maggioli E., Rimini; MASSARI A., GRECO M., *Il nuovo codice dei contratti pubblici*, Maggioli E., Rimini, 2006; MASSARI A., GRECO M., *Le nuove direttive comunitarie sugli appalti*, Maggioli E., Rimini, 2006; SANTELLI G., *Il Consiglio di Stato: Regioni più coinvolte nel Codice appalti*, in *Il Sole-24 Ore*, edizione del 19/2/2006, n. 49, Milano; SANTELLI G., UVA V., *Via al codice degli appalti. Regole semplificate sui lavori, servizi e forniture*, in *Il Sole-24 Ore*, ediz. 24/3/2006, n. 81, Milano; SANTELLI G., UVA V., *Codice appalti aperto a modifiche*, in *Edilizia e territorio*, ediz. 6-11/3/2006, n. 11, in *Il Sole-24 Ore*, Milano; SATTA F., *Le regole non dialogano. Spesso non c'è collegamento fra le disposizioni UE e quelle italiane*, in *Il Sole-24 Ore* edizione del Monferrato, Masio, Montecastello, Oviglio, Pietramarazzi, Quargnento, Quattordio, Sezzadio, Solero, alla migliore offerta economica. 19/2/2006, n. 49, Milano; SPINELLI D., PETULLA F., PORTALURI M.A., COLAGIACOMI F., *Guida alle nuove direttive appalti*, *Il Sole / 24 Ore* Milano, 2004; UVA V., "Promosso" il codice appalti, in *Il Sole-24 Ore*, ediz. 14/4/2006, n. 102, Milano; VITALE C. *La nuova disciplina comunitaria degli appalti pubblici*, in *Rifinita trimestrale degli appalti*, n. 4/2004, Maggioli E., Rimini.

⁽⁶⁾ Detto c. 27, lett. f) recita : «27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione : f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi».

⁽⁷⁾ In dottrina sui PPPI si ricorda che i partenariati pubblico-privati istituzionalizzati e cioè alle società miste, (per quanto qui interessa) fanno riferimento le seguenti fonti :

- i) Commissione delle Comunità europee-*Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario degli appalti pubblici. Concessione interp. 3.00*, in C.U.G.E. del 29 aprile 2000, sr. C/121/02;
- ii) il *Libro verde sui servizi di interesse economico*, SIEG (COM (2003)270;
- iii) la «*Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde sui servizi d'interesse generale*», adottata il 14/1/2004;
- iv) il «*Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati (PPP) ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (COM (2004) 0327)*», presentato dalla Commissione Ce il 30/4/2004 (ed in particolare il § 46);
- v) la «*Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalto non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici*», in GUCE 1/8/2006 (noto che dette direttive sono la 2004/18/Ce, settori ordinari e la 2004/17/Ce, settori speciali) recepite dal d.lgs. 163/2006 di cui al relativo regolamento di esecuzione come da d.P.R. 207/2010;
- vi) la «*Risoluzione del Parlamento europeo sui partenariati pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (2006/2043(INI) n. A6-0363/2006)*», presentato il 26/10/2006;

Le azioni della partecipata non sono quotate nei mercati regolamentati.

La società adotta come modello di *governances* quale tradizionale collegiale.

Qui limitandosi (rispetto a quanto già *supra* precisato) a ricordare che :

(i) *titolare del servizio RSU*

è l' ente locale di riferimento;

(ii) *titolare dell' affidamento del servizio*

è l' ente di governo d' ATO;

(iii) *titolare dell' esercizio del servizio*

è il soggetto gestore, retto in una delle forme previste dall' art. 3 (*Tipi di società in cui e' ammessa la partecipazione pubblica*), c. 1, TU 2016.

Mentre sussistono le seguenti fasi del servizio RSU :

1) raccolta (differenziata/indifferenziata nelle varie tipologie prescelte), spazzamento e lavaggio strada;

-
- vii) la «Comunicazione interpretativa concernente l'applicazione del diritto comunitario dei mercati pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico privati istituzionalizzati (PPPI)», della Commissione Ce, C-2007/6661 del 5/2/2008;
- viii) Comunicazione della Commissione Ce «**Su come sfruttare le potenzialità dei partenariati pubblico-privato**», IP/09/1740 del 19/1/2009 (pertanto la Commissione Ce (ricorrendo nella traduzione in italiano ad una espressione vieppiù vigorosa) insegna (sul cosa) a «*sfruttare le potenzialità del partenariato pubblico privato*», fornendo (sul come) le proprie indicazioni sul punto);
- ix) il parere AGCM del 7/5/2009, n. AS538 su Bollettino n. 22/2009 in cui è, tra l'altro, precisato che :
«[...]. E' necessario altresì, che tale procedura [concorsuale, n.d.R.] abbia riguardato anche il servizio oggetto di affidamento, non in generale, ma con specifico riferimento al lasso temporale e alle condizioni di riferimento dell'affidamento medesimo»;
- x) il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri di accompagnamento del d.l. 135/2009 del 25/9/2009, nel quale, per le società miste, si fa espresso riferimento a quanto previsto dalla «Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 5/2/2008 [C 2007/6661, n.d.R.] sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privato istituzionalizzati» (quale gara unica a "doppio oggetto");
- xi) alle comunicazioni Eurostat/UTFP/Istat sul rischio in capo al *partner* privato;
- xii) il progetto *Linee guida per gli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*, a cura di UE Fondo sociale europeo, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento funzione pubblica, FSE, aprile 2013, Roma.

- 2) trasporto;
- 3) trattamento e riciclaggio (come da d.lgs. 152/2006);
- 4) smaltimento (nelle forme consentite dalla legge).

3. Le azioni al nominale nel portafoglio COSEV Servizi s.p.a.

Le azioni nel portafoglio COSEV Servizi s.p.a. interessano n. 174.558 azioni ordinarie del valore unitario nominale di euro 1,000, su n. 922.157 azioni in totale, e quindi pari a 174.558 euro su un capitale totale di euro 922.157, pari al 18,92%.

4. Le azioni al valore corrente di cui trattasi

Previo stima peritale asseverata in data 8/2/2017, il valore corrente delle azioni di cui trattasi è risultato essere al 30/6/2016, pari al valore unitario di euro 1,282, già al netto di un *discount* di minoranza del 7,00%, pari a 223.730 euro, con un incremento rispetto al valore nominale del +28,2% ⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ Sulle stime peritali cfr. BALDUCCI D., *La valutazione dell'azienda*, FAG, Milano, 1992; BOLONGARO R., CEPPELLINI P., CRISTOFORI G., *Perizia di stima e capital gains*, Il Sole – 24 Ore, Milano, 1998; CALZONI M., *La valutazione delle quote sociali* in CAMPADELLI G. – VANNONI F.A., *Le cessioni di quote sociali*, Maggioli E., Rimini, 1997; COPELAND T., KOLLER T., MURRIN J., *Il valore dell'impresa*, Il Sole – 24 Ore, Milano, 1991; DEL PERUGIA S., MARIOTTI M., *Il valore dell'avviamento*, Buffetti E., Roma, 1990; FIGA' – JALAMANCA G., *Il valore nominale delle azioni*, Giuffrè E., Milano, 2001; GIANNETTI R., *Dal reddito al valore. Analisi degli indicatori di creazione di valore basati sul reddito residuale*, Seconda edizione rivista e ampliata, Giuffrè E., Milano, 2013; GUATRI L., *La valutazione delle aziende*, Egea, Milano, 1990; GUATRI L., BINI M., *I moltiplicatori nella valutazione delle aziende*, 2 tomi, Egea, Milano, 2002; GUIDI G. A., *Valutazione del marchio*, Mucchi E, Modena, 1992; MARASCA S. (a cura di), *I principali fattori di incertezza nella valutazione d'azienda. Identificazione, analisi e modalità di gestione*, Giuffrè E., Milano, 2014; MAZZA G., *Problemi di assiologia aziendale*, Giuffrè E., Milano, 1997; MELE R., *Economia e gestione delle imprese di pubblici servizi tra regolamentazione e mercato*, Cedam, Padova, 2003; MIGLIETTA A., *Le valutazioni nelle operazioni di fusione*, Etas Libri, Milano, 1991; VIEL J., BREDT O., RENARD M., *La valutazione delle aziende o delle parti d'azienda*, Etas Libri, Milano, 1973; ZANDA G. – LACCHINI M. – ONESTI T., *La valutazione delle aziende*, Giappichelli, Torino, 1992; VENTORUZZO M., *Recesso e valore della partecipazione nelle società di capitali*, Giuffrè E., Milano, 2012.

5. Il settore RSU in Provincia di Teramo

Dal *Rapporto Rifiuti Urbani* nel novembre 2016, edita dall' ISPRA, Roma, si rilevano (cfr. pagg. da 457 a 468) i dati sulla produzione e gestione RSU (2015) nella regione Abruzzo e nella provincia di Teramo.

L' estratto è qui di seguito riportato.

13 - DATI 2015 SULLA PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DELLA REGIONE ABRUZZO

Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Produzione e RD regionale

Tabella 13.1 - Produzione e RD regionale, anni 2011 -2015

Anno	Popolazione	RU indifferenziato	RD	ingombranti a smaltimento	RU Totale	Pro capite RU (kg/ab.*anno)	Pro capite RD	Percentuale RD
(tonnellate)					(kg/ab.*anno)		(%)	
2011	1.307.309	439.775,37	218.234,68	3.810,05	661.820,10	506,2	166,9	33,0
2012	1.306.416	387.380,30	237.470,63	1.788,47	626.639,39	479,7	181,8	37,9
2013	1.333.939	342.226,21	257.343,90	445,81	600.015,93	449,8	192,9	42,9
2014	1.331.574	319.414,47	273.533,91	131,91	593.080,29	445,4	205,4	46,1
2015	1.326.513	301.244,59	292.573,31		593.817,90	447,7	220,6	49,3

Figura 13.1 – Confronto tra la produzione e la raccolta differenziata della regione Abruzzo anni 2011 -2015





Tabella 13.2 – Raccolta differenziata, per frazione merceologica, della regione Abruzzo, anno 2015

Frazione merceologica	Quantità (t)	Percentuale rispetto al totale RD (%)
Frazione organica	137.196,0	46,9
Carta e cartone	71.509,9	24,4
Legno	7.615,8	2,6
Metallo	2.194,1	0,7
Plastica	14.053,2	4,8
RAEE	3.338,2	1,1
Selettiva	542,8	0,2
Tessili	2.891,8	1,0
Vetro	43.648,5	14,9
Ingombranti misti a recupero	9.560,2	3,3
Altro RD	22,7	0,0
RD totale	292.573,3	100

Figura 13.2 – Ripartizione della raccolta differenziata della regione Abruzzo, per frazione merceologica, 2015



Produzione e raccolta differenziata su scala provinciale

Tabella 13.3 – Produzione e raccolta differenziata degli RU su scala provinciale, anno 2015

Provincia	Popolazione	RU (t)	Pro capite RU (kg/ab.*anno)	RD (t)	Percentuale RD (%)
L'AQUILA	303.239	128.336,4	423,2	55.187,1	43,0%
TERAMO	310.339	151.601,0	488,5	89.053,4	58,7%
PESCARA	321.973	150.619,0	467,8	57.658,2	38,3%
CHIETI	390.962	163.261,4	417,6	90.674,7	55,5%
ABRUZZO	1.326.513	593.817,9	447,7	292.573,3	49,3%

Figura 13.3 – Percentuali di raccolta differenziata su scala provinciale, anno 2015




Tabella 13.4 - Raccolta differenziata provinciale per frazione merceologica, anno 2015

Frazione merceologica	Quantitativo per provincia			
	L'Aquila	Teramo	Pescara (tonnellate)	Chieti Abruzzo
Frazione organica	22.603,4	48.937,0	23.461,1	42.194,5
Carta e cartone	13.590,5	16.367,2	18.307,8	23.244,4
Legno	827,1	3.523,8	1.474,9	1.789,9
Metallo	363,0	739,2	374,1	717,8
Plastica	4.435,9	3.767,2	2.240,9	3.609,1
RAEE	684,8	693,7	721,4	1.238,3
Selettiva	76,9	37,5	98,3	330,1
Tessili	805,9	482,2	750,2	853,5
Vetro	9.758,7	12.226,0	7.783,9	13.879,9
Ingombranti misti a recupero	2.023,8	2.279,6	2.445,6	2.811,3
Altro RD	16,9	0,0	0,0	5,8
RD totale	55.187,1	89.053,4	57.658,2	90.674,7
Indifferenziato	73.149,4	62.547,6	92.960,8	72.586,8
Ingombranti a smaltimento				
Totale RU	128.336,4	151.601,0	150.619,0	163.261,4
				593.817,9

Tabella 13.5 – Produzione e raccolta differenziata degli RU della provincia di L'Aquila, anni 2011 -2015

Anno	Popolazione	RU Totale (tonnellate)	Pro capite RU (kg/ab.*anno)	RD (tonnellate)	Pro capite RD (kg/ab.*anno)	Percentuale RD (%)
2011	298.343	149.806,2	502,1	31.329,9	105,0	20,9
2012	298.087	142.572,9	478,3	38.960,4	130,7	27,3
2013	306.701	133.931,7	436,7	48.999,1	159,8	36,6
2014	304.884	128.481,9	421,4	49.104,5	161,1	38,2
2015	303.239	128.336,4	423,2	55.187,1	182,0	43,0

Figura 13.4 - Confronto tra la produzione e la raccolta differenziata della provincia di L'Aquila, anni 2011 -2015




Tabella 13.6 – Produzione e raccolta differenziata degli RU della provincia di Teramo, anni 2011 -2015

Anno	Popolazione	RU Totale (tonnellate)	Pro capite RU (kg/ab.*anno)	RD (tonnellate)	Pro capite RD (kg/ab.*anno)	Percentuale RD (%)
2011	306.349	167.936,0	548,2	73.988,2	241,5	44,1
2012	306.177	152.811,5	499,1	70.856,4	231,4	46,4
2013	311.103	148.900,7	478,6	78.273,7	251,6	52,6
2014	311.168	152.102,9	488,8	85.142,1	273,6	56,0
2015	310.339	151.601,0	488,5	89.053,4	287,0	58,7

Figura 13.5 - Confronto tra la produzione e la raccolta differenziata della provincia di Teramo, anni 2011 -2015




Tabella 13.7 – Produzione e raccolta differenziata degli RU della provincia di Pescara, anni 2011 -2015

Anno	Popolazione	RU Totale (tonnellate)	Pro capite RU (kg/ab.*anno)	RD (tonnellate)	Pro capite RD (kg/ab.*anno)	Percentuale RD (%)
2011	314.661	162.322,4	515,9	42.701,2	135,7	26,3
2012	314.391	159.050,0	505,9	47.371,8	150,7	29,8
2013	322.401	153.052,9	474,7	47.425,4	147,1	31,0
2014	322.759	151.502,7	469,4	52.926,6	164,0	34,9
2015	321.973	150.619,0	467,8	57.658,2	179,1	38,3

Figura 13.6 - Confronto tra la produzione e la raccolta differenziata della provincia di Pescara, anni 2011 -2015




Tabella 13.8 – Produzione e raccolta differenziata degli RU della provincia di Chieti, anni 2011 -2015

Anno	Popolazione	RU Totale (tonnellate)	Pro capite RU (kg/ab.*anno)	RD (tonnellate)	Pro capite RD (kg/ab.*anno)	Percentuale RD (%)
2011	387.956	181.755,6	468,5	70.215,4	181,0	38,6
2012	387.761	172.205,1	444,1	80.282,0	207,0	46,6
2013	393.734	164.130,7	416,9	82.645,7	209,9	50,4
2014	392.763	160.992,8	409,9	86.360,7	219,9	53,6
2015	390.962	163.261,4	417,6	90.674,7	231,9	55,5

Figura 13.7 - Confronto tra la produzione e la raccolta differenziata della provincia di Chieti, anni 2011 -2015




Tabella 13.9 - Impianti di compostaggio dei rifiuti (tonnellate) – Abruzzo, anno 2015

Provincia	Comune	Quantità autorizzata	Totale rifiuti trattati	Tipologie del rifiuto trattato			Tecnologia fase di bioossidazione			Output dell'impianto			Totale output
				Frazione umida (20 01 08)	Verde (20 02 01)	Fanghi	(1) Altro	(2) bioossidazione	(3) acv	(4) acm	altro	scarti	
AQ	Aielli (5)	25.000	27.878	25.690	2.175		13	br (biocelle) + platee insufflate (fase curing)		5.819		5.997	11.816
AQ	Avezzano	15.000	21.297	19.473	1.823			esa		5.078		4.194	9.271
AQ	Massa D'Albe	50.000	16.051	14.705	7		1.339	br (biocelle)		269		3.627	3.895
TE	Atri	28.000	13.882		6.289	5.628	1.965	csa-cr		9.180		400	9.580
TE	Colonnella	29.800	16.502	25	1.727	14.374	376	cr		3.835		8	3.843
TE	Notaresco (5)	50.000	22.815	15.444	1.428		5.943	csa		1.500		6.918	8.418
CH	Cupello (5)	24.000	24.619	23.501	1.118			cr		1.006		(6)	1.006
Totale		221.800	143.045	98.838	14.567	20.002	9.637		-	26.686	-	21.144	47.830

Note:

(1) Rifiuti di carta, cartone, legno, rifiuti provenienti da comparti industriali (agro alimentare, tessile, carta, legno).

(2) Tecnologia di trattamento adottata: csa= cumuli statici aerati; cr= cumuli periodicamente rivoltati; br=bioreattori (cilindri rotanti, silos, biocelle, biotunnel, biocontainer, reattore a ciclo continuo, trincee dinamiche aerate).

(3) Acv= ammendante compostato verde.

(4) Acv= ammendante compostato misto.

(5) Linea di compostaggio dell'impianto TMB (Tabella 13.10) dedicata al recupero della frazione organica da raccolta differenziata. La quantità autorizzata è relativa alla sola linea di compostaggio.

(6) Il valore degli scarti è riportato nell'impianto di trattamento del rifiuto indifferenziato, non essendo possibile separare il quantitativo prodotto dalla sola linea di compostaggio.

Fonte: ISPRA

Tabella 13.10 – Impianti di trattamento meccanico biologico - Abruzzo, anno 2015

Provincia	Comune	Quantità autorizzata	Tipologie del rifiuto trattato				(1) Tipologia e (2) modalità di biostabilizzazione	(3) Tecnologia	Output dell'impianto			Totale output
			Totale rifiuti trattati	RU indiff. (20 03 01)	RU pretrattati (19 XX XX)	Altri RU	RS		(4) Residui in uscita	Quantità prodotta	(5) Destinazione	
AQ	Sulmona	47.736	47.481	47.469	-	12	-	cr	S+BS df			39.995
AQ	Aielli	58.500	54.240	54.240	-	-	-	br (biocelle)	S+BS df			55.610
CH	Cupello	46.000	23.416	23.416	-	-	-	cr	S+BS df			30.884
CH	Lanciano (9)	110.000(6)	26.003	26.003	-	-	-		Tritovagliatura			25.850
CH	Chieti	270.000	243.837	131.336	108.273	4.229	-	csa	S+BS+BE+CSS df			187.102
AQ	S. Marie (9)	11.000	3.752	3.752	-	-	-		Tritovagliatura			3.968

Provincia	Comune	Quantità autorizzata	Tipologie del rifiuto trattato				(1) Tipologia e (2) modalità di biostabilizzazione	(3) Tecnologia	Output dell'impianto			Totale output								
			Totale rifiuti trattati	RU indiff. (20 03 01)	RU pretrattati (19 xx xx)	Altri RU			RS	(4) Residui in uscita	Quantità prodotta		(5) Destinazione							
TE	Notaresco (9)	36.000(6)	34.854	34.854	-	-	Tritovagliatura		FS	456	Recupero di materia	28.011								
									Fraz Umida	260	Biostabilizzazione									
									Fraz Umida	612	Biostabilizzazione									
									FS	16.245	Incenerimento con recupero di energia									
									FS	3.761	Discarica									
									Fraz Umida	3.939	Biostabilizzazione									
TE	Notaresco (9)	100.000	967	967	-	-	Tritovagliatura+CS S		Percolato	2.632	Impianto di depurazione	4.674								
									Metalli ferrosi	20	Recupero di materia									
									FS	275	Incenerimento con recupero di energia									
									Fraz. org. non compostata	4.398	Discarica									
									Totale				679.236	434.550	322.037	108.273	4.241	-	376.095	376.095
									Totale impianti				8							

Note:

(1) Tipologia di impianto: S= selezione; BS= biostabilizzazione; BE= bioessiccazione; produzione CSS

(2) Modalità di biostabilizzazione: u= flusso unico (rifiuto urbano misto tal quale); df= differenziazione di flusso (frazione umida dopo selezione).

(3) Tecnologia di trattamento biologico aerobico adottata: csa= cumuli statici aerati; cr= cumuli periodicamente rivoltati; br= bioreattori (cilindri rotanti, silos, biocelle, biotunnel, biocontainer, reattore a ciclo continuo, trincee dinamiche aerate).

(4) Tipologia dei materiali in uscita: BS= biostabilizzato; BE= bioessiccato; FS= frazione secca; fraz. Umidità; fraz. org. non compostata (190501); CSS

(5) Destinazione finale (discarica, incenerimento, produzione CSS, ecc.).

(6) Dato stimato.

(7) Dato riferito all'intero polo impiantistico.

(8) Quantità comprensiva dell'uscita dalla linea di compostaggio.

(9) Impianto mobile

Fonte: ISPRA

Tabella 13.11 - Discariche che smaltiscono RU - Abruzzo (tonnellate), anno 2015

Provincia	Comune	Volume autorizzato (m ³)	Capacità residua al 31/12/2015 (m ³)	RU smaltiti (t/a)	Da trattamento di RU (t/a)	RS (t/a)
AQ	Magliano de' Marsi	54.000	2.000	1.426	79	0
AQ	Sulmona	330.000	211.000	792	11.698	0
CH	Cupello	470.000	16.944	54	28.210	0
CH	Lanciano	445.000	198.540	529	74.071	0
TE	Atri	90.000	n.d.	0	6.356	0
TE	Notaresco	27.000	1.299	1.415	2.536	0
Totale				4.217	122.950	0

RU = rifiuti urbani; RS = rifiuti speciali; n.d. = dato non disponibile.

Fonte: ISPRA

Capitolo II

LA PRELAZIONE

La prelazione

SOMMARIO : 1. Le partecipazioni al capitale di Poliservice s.p.a. – 2. L' esercizio del diritto di prelazione – 3. Brevi cenni sulla partecipata di COSEV Servizi s.p.a. – 4. Brevi cenni sul settore RSU – 5. Ancora sul diritto di prelazione

1. Le partecipazioni al capitale di Poliservice s.p.a.


Le partecipazioni al capitale Poliservice s.p.a. possono essere compendiate come da successiva fig. 1 e tav. 1.

Ogni giorno Poliservice s.p.a. gestisce i servizi di igiene urbana su tutto il territorio della Val Vibrata che si estende dalle stazioni balneari più settentrionali della provincia di Teramo, passando per la valle del fiume Vibrata fino a Civitella del Tronto.

Questo l' attuale assetto societario come da fig. 1 :

Compagine societaria attuale di Poliservice s.p.a. (in sintesi)

(fig. 1)



Nel dettaglio, come da tav. 1, si ha :

Poliservice s.p.a. : soci

(tav. 1)

Elenco soci	Valore azioni in euro (€ 1,00 azione)	N. azioni	%
Unione dei comuni "Città Territorio Val Vibrata	94.000,00	94.000	10,19
Comune di Bellante	99.688,00	99.688	10,807
Comune di Colonnella	79.208,00	79.208	8,587
Comune di Controguerra	45.208,00	45.208	4,901
Comune di Crognaleto	88,00	88	0,010
Comune di Martinsicuro	2.000,00	2.000	0,217
Comune di Nereto	87.924,00	87.924	9,532
Comune di Sant' Egidio alla V.	2.000,00	2.000	0,217
Comune di Sant' Omero	89.884,00	89.884	9,744
COSEV Servizi s.p.a.	17.558,00	174.558	18,923
Abruzzo Servizi s.r.l.	247.899,00	247.899	26,874
Totale	922.457,00	992.457	100,00

(Fonte : Poliservice s.p.a.)

2. L' esercizio del diritto di prelazione

Lo stato di Poliservice s.p.a., composto da X titoli per un totale di n. 39 articoli, al titolo II, all' art. 7 ([...], *diritto di prelazione*, [...]), ai cc. da 5 a 15, ai quali si rinvia (cfr. l' Appendice "A") tratta le procedure riferite all' esercizio del diritto di prelazione.

3. Brevi cenni sulla partecipata di COSEV Servizi s.p.a.

Nell' ultimo esercizio a bilancio chiuso ed approvato dagli organi istituzionali competenti (dall' 1/1/2015 al 31/12/2015), il valore della produzione della Poliservice s.p.a. sommava ad euro 14.699.006, con un risultato operativo netto del 5,6% di tale

cifra, e un risultato netto del 2,9%, con un patrimonio netto di euro 1.721.772 e capitale di terzi di euro 10.652.140 ⁽⁹⁾).

4. Brevi cenni sul settore RSU

Come già si accennava il settore RSU ⁽¹⁰⁾ è attratto all' ente di governo d' ambito territoriale ottimale (ATO) come da leggi regionali di esecuzione del d.lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*).

⁽⁹⁾ Sul bilancio civile si rinvia alle seguenti opere BUSANI A., *La riforma del diritto delle società e dei bilanci*, Il Sole – 24 Ore, Milano, 2003; C.N.D.C. e C.N.R.C., *Principi contabili*, 3 tomi, Giuffrè E., Milano, 2003; CALZONI M., *Il bilancio nelle aziende dei servizi pubblici*, in collana *Enti locali*, direttore ITALIA V., vicedirettore ROMANO A., Giuffrè E., Milano, 2000; CALZONI M., in AA.VV. *I servizi pubblici locali*, Giuffrè E., Milano, 2002; CASTELLANO M., *Riserve e organizzazione patrimoniale nelle società di capitali*, Giuffrè E., Milano, 2000; CAVALLUZZO N., SPECCHIULLI S., *Le nuove verifiche sindacali : i controlli e gli altri compiti in materia contabile*, in *Guida alla contabilità*, n. 0/2004, Il Sole – 24 Ore, Milano, 2004; CRISTOFORI G., ANDREANI G., *La gestione degli utili, delle riserve e dei crediti d'imposta nelle società*, Centro Studi Tributari, Villafranca (VR), 2000; FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO, *L'applicazione dei principi di comportamento del Collegio sindacale*, n. 10 tomi, Giuffrè E., Milano, 2000; GIANNI G., SIMONELLI E. M., *Tassazione dell'utile e politiche fiscali sui dividendi*, Maggioli E., Rimini, 1997; GROSSI G., *Il gruppo comunale e le sue dinamiche economico- gestionali*, Cedam, Padova, 2001; LENOCI F., DABBENE F., *Il trattamento delle imposte in bilancio*, Il Sole – 24 Ore, Milano, 2000; LEO M., MONACCHI F., SCHIAVO M., *Le imposte sui redditi nel Testo unico*, 3 volumi, Giuffrè E., Milano, 2000; LUPI R., *Diritto Tributario (parte generale) e Diritto Tributario (parte speciale)*, Giuffrè E., Milano, 1999; MAINARDI A., *La nota integrativa e la relazione sulla gestione*, Il Sole 24 – Ore, Milano, 1994; MARCHI L. [a cura di], *La contabilità aziendale*, 1^a edizione, Ipsoa, Milano, 2000; MARELLI A., *Il sistema di reporting interno*, Giuffrè E., Milano, 2000; MARINELLI V., CRESTA C., *Il bilancio consolidato*, Pirola E., Milano, 1989; MARINO P., *Codice Tributario*, 2 tomi, ETI Roma, De Agostini, Milano, 2003; MENGHI M., *L'autorizzazione assembleare all'acquisto di azioni proprie*, Giuffrè E., Milano, 1992; NAPOLEONI V., *I reati societari*, III tomi, Giuffrè E., Milano, 1991; NIUTTA A., *Il finanziamento intragruppo*, Giuffrè E., Milano, 2000; P. PISONI, *Gruppi aziendali e bilancio di gruppo*, Giuffrè E., Milano, 1983; PLATANIA F., *Le modifiche del capitale*, Giuffrè E., Milano; PIZZO M., *Natura economica e funzionale informativa dei conti d'ordine*, Cedam, Padova, 1996; POLLARI N., GALDINO S., *Bilancio di esercizio e reddito fiscale*, ETI – Il Fisco, Roma, 1999; QUATRARO B., PICONE L.G., *La responsabilità di amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori di società*, II tomi, Giuffrè E., Milano, 1998; SANTARCANGELO G., *L'iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi di società*, Giuffrè E., Milano, 2000; SANTOSUOSSO P., *La partecipazione del capitale e del lavoro al rischio d'impresa*, Giuffrè E., Milano, 1998; SARCONI S., *I bilanci consolidati di gruppo*, Ipsoa, Milano, 1985; TRAVELLA D., *I conti d'ordine nel bilancio di esercizio*, Egea, Milano, 2000; VALACCA R., *Questionario di controllo per la determinazione dell'imponibile Irpeg e Irap*, Giuffrè E., Milano, 2003; VASAPOLLI G., VASAPOLLI S., *Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa*, Ipsoa, Milano; VERRASCINA G., *Il bilancio di gruppo*, Isedi Petrini, Torino, 1985.

⁽¹⁰⁾ Sul settore rifiuti urbani cfr. AA.VV., con presentazione di NESPOR S., *Il decreto Ronchi*, Giuffrè E., Milano, 1997; BOTTINO G., *La tariffa dei rifiuti*, Giuffrè E., Milano, 2001; CALZONI M., *Il mercato del settore igiene dopo l'art. 35, L. 448/2001*, in Atti seminario Cispel Lombardia Services – Confservizi Cispel Lombardia, Milano, 2002; CALZONI M., *Le novità nel settore idrico integrato e*

5. Ancora sul diritto di prelazione

Il diritto di prelazione ⁽¹⁾ di cui trattasi spetta, come da previsioni statutarie, ai soci pubblici della partecipata, atteso che il valore percentuale delle azioni nelle mani private non può essere diminuito.

L' algoritmo di calcolo tiene conto che i soci pubblici detengono n. 500.000 azioni del valore unitario nominale di euro 1,00.

Le azioni ordinarie (n) da prelarsi da parte del singolo socio pubblico (i), su un numero totale di azioni oggetto di prelazione (N) rispetto al numero delle azioni da esso già posseduto (n') su un totale di azioni nelle mani pubbliche (A), è pari a :

$$n_i = \left(\frac{n'}{A} \right) \cdot N \quad [1]$$

settore rifiuti urbani integrato (Cosa è cambiato con il collegato fiscale e la legge finanziaria 2008), in Atti seminario Cispel Lombardia Services – Confservizi Cispel Lombardia, Milano, 2008; GANAPINI W., *La risorsa rifiuti. Tutela ambientale e nuova cultura dello sviluppo*, prefazione di G.B. ZOZZOLI, Etas Libri, Milano, 1978; GIAMPIERO P., *La nuova gestione dei rifiuti*, Collana I libri di Ambiente & Sicurezza, Il Sole-24 Ore, Milano, 2009; GUAZZONI E. (a cura di), *L'ecosistema rifiuti. Indicazioni operative per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti in sede locale*, Hoepli E., Milano, 1991; MASSARUTTO A., *I rifiuti*, Il Mulino, Bologna, 2009; PANASALDI G., *La gestione dei rifiuti*, Giuffrè E., Milano, 1999; POZZO B., RENNA M. (a cura di), *L'ambiente nel nuovo Titolo V della Costituzione*, Giuffrè E., Milano, 2004; POZZO B., RENNA M. *La nuova responsabilità civile per danno all'ambiente*, Giuffrè E., Milano, 2002; AA.VV., FERONI G.C. (cura di), *Produzione, gestione, smaltimento dei rifiuti in Italia, Francia e Germania, tra diritto, tecnologia, politica*, Giappichelli E., Torino, 2014.

⁽¹⁾ Sul nuovo diritto societario cfr. CALZONI M., *La riforma del diritto societario applicata agli statuti delle società che gestiscono i servizi pubblici locali*, Atti del seminario Cispel Lombardia Services – Confservizi Cispel Lombardia, Milano, 2004; FORNARO G., PLANTADE F., *Società a responsabilità limitata*, Buffetti E., Roma, 1987; FUSI A., MAZZONE D., *La nuova disciplina delle società a responsabilità limitata*, Ipsoa, Milano, 2003; GALGANO F., *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, volume XXIX, Cedam, Padova, 2003; GALLETTI D., *Il recesso nelle realtà di capitali*, Giuffrè E., Milano, 2000; GARGIA DE ENTERRIA J., *Le obbligazioni convertibili in azioni*, Giuffrè E., Milano, 1989; GAROFALO C., *Il nuovo manuale del consiglio di amministrazione*, ISBA, Rovereto, Trento, 1996; GENNARI F., *La società a responsabilità limitata*, Giuffrè E., Milano, 1999; GIOVANNARDI G., SCARAFUGGI M., *Le società a responsabilità limitata*, Maggioli E., Rimini, 1999; IANNELLO B., *La riforma del diritto societario*, Ipsoa, Milano, 2003; LONGONI M., *La riforma della s.p.a.*, Ipsoa, Milano, 2003; MONTAGNANI C., *Tipologia delle società di capitali e seconda convocazione*, Giuffrè E., Milano, 1984; POZZOLI M., VITALI F. R., *Guida operativa al nuovo diritto societario*, Il Sole – 24 Ore, Milano, 2003; ROSAPEPE R., *La società a responsabilità unipersonale*, Giuffrè E., Milano, 1996; S.C.G., *Le nuove società*, Il Sole – 24 Ore, Milano, 2003.

con $i = 1, 2, \dots, 9$ soci pubblici

[2]

$A = 500.000$ azioni

Sviluppando si ha :

con $i = 1 =$ Unione di Comuni "Città Territorio Val Vibrata"

$n_1 = (94.000 / 500.000) \cdot 174.558$

$= 32.817$ azioni

Da cui, al valore corrente di euro 1,282, le azioni da prelarsi ed il valore della prelazione per singolo socio pubblico è quello indicato nella successiva tav. 2.

La prelazione dei soci pubblici di Poliservice s.p.a.

(tav. 2)

Nominativo socio pubblico	N° azioni <i>ante</i> prelazione	N° azioni da prelarsi	Valore della prelazione (euro)	N° azioni <i>post</i> prelazione
1. Unione dei comuni "Città Territorio Val Vibrata"	94.000,00	32.817	42.071	126.817
2. Comune di Bellante	99.688,00	34.913	44.758	134.601
3. Comune di Colonnella	79.208,00	27.580	35.358	106.788
4. Comune di Controguerra	45.208,00	15.710	20.140	60.918
5. Comune di Crognaleto	88,00	0	0	88
6. Comune di Martinsicuro	2.000,00	698	895	2.698
7. Comune di Nereto	87.924,00	30.722	39.386	118.646
8. Comune di Sant' Egidio alla V.	2.000,00	698	895	2.698
9. Comune di Sant' Omero	89.884,00	31.420	40.280	121.304
Totale	500.000	174.558	223.783	674.558

(Fonte : Elaborazioni Lothar)

In percentuale del totale delle azioni pari a n. 922.157 *post* prelazione (nell' ipotesi dell' intera prelazione) come da tav. 3 si avrebbe :

Composizione del capitale di Poliservice s.p.a. su post prelazione (tav. 3)

Elenco soci	% del capitale	
	<i>ante prelazione</i>	<i>post prelazione</i>
1. Unione dei comuni "Città Territorio Val Vibrata	10,19	13,75
2. Comune di Bellante	10,807	14,60
3. Comune di Colonnella	8,587	11,58
4. Comune di Controguerra	4,901	6,60
5. Comune di Crognaleto	0,010	0,01
6. Comune di Martinsicuro	0,217	0,29
7. Comune di Nereto	9,532	12,86
8. Comune di Sant' Egidio alla V.	0,217	0,29
9. Comune di Sant' Omero	9,744	13,15
10. COSEV Servizi s.p.a.	18,923	/
11. Abruzzo Servizi s.r.l.	26,874	26,87
Totale	100,00	100,00

(Fonte : Elaborazioni Lothar)

Capitolo III

LA CESSIONE DELLE AZIONI

La cessione delle azioni

SOMMARIO : 1. Aspetti motivazionali – 2. (Segue) Aspetti motivazionali – 3. L' interesse pubblico da perseguirsi

1. Aspetti motivazionali

1. Gli aspetti motivazionali devono tenere conto dell' interesse di COSEV Servizi s.p.a. al mantenimento della partecipazione di cui trattasi, ispirandosi (tenendo presente che la citata società è a partecipazione pubblica locale) ai principi dell' interesse generale degli enti locali soci, i quali dovranno fornire i propri indirizzi sull' ipotesi di cessione in esame sulla base di tutto quanto precisato nella presente relazione.

Ci si dovrà pertanto riferire (quanto meno) al dettato dell' art. 97 Costituzione ⁽¹²⁾, al dettato degli artt. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), l. 241/1990 ⁽¹³⁾, al dettato dell' art. 1, c. 553, l. 147/2013 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di*

⁽¹²⁾ Detto art. 97 Costituzione recita «1. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

2. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

3. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

4. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

⁽¹³⁾ Detto art. 1 recita : «1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria».

stabilita' 2014)) ⁽¹⁴⁾ e quindi gli artt. 1 (Oggetto), c. 2; 5 (Oneri di motivazione analitica), c. 1; 8 (Acquisto di partecipazioni in società già costituite); 9 (Gestione delle partecipazioni pubbliche), c. 3 ⁽¹⁵⁾, d.lgs. 175/2016 in esecuzione degli artt. 16 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione) e

⁽¹⁴⁾ Detto c. 553 recita : «553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato».

⁽¹⁵⁾ Detto art. 1, c. 2 recita «2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica».

Detto art. 5, c. 1, recita : «1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espressa previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa».

Detto art. 8 recita : «1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio».

Detto art. 9, c. 3 recita : «3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato».

In particolare sul d.lgs. 175/2016, in dottrina cfr. CALZONI M., *Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (TUSPP) (D.lgs. 175/2016 in vigore dal 23/9/2016)*, Atti seminario Cispel Lombardia Services – Confservizi Cispel Lombardia, Milano, 1^a ediz. 20 ottobre 2016, 2^a ediz. 26 ottobre 2016, 3^a ediz., 16/11/2016; CALZONI M., in Atti seminario Comune di Aosta – A.P.S. S.p.a., Aosta, ottobre 2016; in Atti seminario A.S.M. Voghera s.p.a., Voghera, novembre 2016; CALZONI M., seminario realizzato sotto l'egida del Comune di Palermo per le proprie società partecipate quali AMG Energia s.p.a., RAP s.p.a., Re.Se.T Palermo Scpa, Sispi s.p.a., Palermo Ambiente s.p.a., AMAP s.p.a., *Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (TUSPP) (D.lgs. 175/2016 in vigore dal 23/9/2016)*, dicembre 2016; CALZONI M., *Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica (TUSPP) ai fini delle modifiche statutarie (d.lgs. 175/2016 in vigore dal 23/9/2016)*, in Atti seminario Comune di Schio, aziende e società partecipate del bacino Alto-Vicentino, Schio (Vicenza), gennaio 2017.

18 (*Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche*), della legge delega 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), così detta Madia.

2. (Segue) Aspetti motivazionali

Se quanto precisato al precedente § assume rilievo in punto di diritto positivo (per quanto esso fa da sfondo giuridico al presente impianto motivazionale) nel caso di specie si sottolinea l' assenza di una valenza strategica al mantenimento della partecipazione di cui trattasi, in quanto le opzioni di orientamento al futuro da parte di questa società dovranno da un lato tenere presente le previsioni del dMSE 226/2011 (*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*), così detto "decreto gare", riferite al superamento del periodo transitorio (art. 15, Letta) per passare, attraverso la gara d' ambito territoriale minimale (Atem), al periodo a regime (art. 14, Letta) ⁽¹⁶⁾ e dall' altro della reale

⁽¹⁶⁾ Detto art. 15 recita : «1] Entro il 1 gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche attraverso la nomina di un proprio delegato, il rappresentante dell'ente titolare del servizio. Per gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale, in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine un commissario ad acta.

2]La trasformazione in società di capitali delle aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas avviene con le modalità di cui all'articolo 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse modalità si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. L'ente titolare del servizio può restare socio unico delle società di cui al presente comma per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.

3] Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della societa' risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile.

4] Con riferimento al servizio di distribuzione del gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della societa'.

5] Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' quelli alle societa' derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o e' previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti (purche' stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,) e, per quanto non desumibile dalla volonta' delle parti nonche' per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di localita', valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di localita' calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonche' i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

6] Decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalita' previste dall'articolo 14.

7] Il periodo transitorio di cui al comma 5 e' fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo puo' essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:

a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere

dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle societa' oggetto di fusione;

b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;

c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale.

8] Comma abrogato dalla l. 23 agosto 2004, n. 239.

9] Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.

10] I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime gare per ambiti territoriali, indette a norma dell'articolo 14,

comma 1, successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi dalla distribuzione di gas naturale, in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Per le prime gare di cui sopra non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche e integrazioni. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e' consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione.

10-bis] Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concessione del contributo».

Detto art. 14, recita : «1] L'attivita' di distribuzione di gas naturale e' attivita' di servizio pubblico. Il servizio e' affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attivita' di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attivita' di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2] Ai fini del presente decreto, per enti locali si intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane.

3] Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al comma 1 sono stabiliti la durata, le modalita' di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.

4] Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonche' gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilita' dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.

5] Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche a partecipazione pubblica, e societa' cooperative a responsabilita' limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle societa', delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al primo periodo non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati e alle societa' da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' al socio selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e alle societa' a partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai sensi del medesimo comma).

6] Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara e' aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualita' e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

7] Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale

probabilità (a parità di ogni altra considerazione) di aggiudicazione di detta gara nell'Atem di Teramo.

Si ricorda che la legge di bilancio 232/2017, al c. 453 recita : «453. *L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall'applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali*».

Seguono i principali dati dei *big players* del settore distribuzione gas metano nazionale.

non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.

8] Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà.

9] Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le modalità per regolare il valore di rimborso relativo a queste ultime immobilizzazioni. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.

10] Le imprese di gas che svolgono l'attività di distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002».

Prime 10 società di distribuzione gas in Italia

(tav. 4)

Ragione sociale	Somma di popolazione 2012	Somma di clienti 2012	Somma gas distribuito [migliaia di Smc] 2012	Somma di rete [km] 2012	In % sul totale nazionale (mc gas)	In % sul totale nazionale (km rete)
Società italiana per il gas p.a. – Italgas	14.127.735	5.565.027	7.472.802	48.674	22,53%	19,58%
2I Rete Gas s.p.a.	12.948.520	4.705.655	7.268.549	62.434	21,91%	25,12%
Hera s.p.a.	1.908.940	936.190	1.858.043	12.266	5,60%	4,93%
Toscana Energia s.p.a.	1.656.756	724.074	1.098.389	7.078	3,31%	2,85%
A2A Reti Gas s.p.a.	1.272.716	622.285	1.011.559	5.388	3,05%	2,17%
Ascopiave s.p.a.	1.210.840	425.461	928.554	7.646	2,80%	3,08%
Iren Emilia s.p.a.	805.732	380.467	914.807	5.565	2,76%	2,24%
Centria	1.068.994	417.919	675.483	5.257	2,04%	2,11%
Linea Distribuzione s.r.l.	530.613	258.089	663.677	3.095	2,00%	1,24%
Azienda Energia e Servizi Torino	872.367	470.794	588.152	1.332	1,77%	0,54%
Subtotale					67,77%	63,86%
Restante					32,23%	36,14%
Totale Italia	59.685.227		33.168.290	248.591	100,00%	100,00%

(Fonte : Utilitatis elaborazioni su dati AIDA Bureau Van Dijk ed elaborazioni Lothar)

3. L' interesse pubblico da perseguirsi

Ne consegue che l' interesse pubblico ⁽¹⁷⁾ da perseguirsi è quello dell' alienazione della partecipazione di cui trattasi, tenendo altresì conto che essa è riferita ad una società dei servizi pubblici locali d' interesse generale (anche a rete).

⁽¹⁷⁾ Sul concetto di interesse pubblico in dottrina cfr. BASSI F., *Brevi note sulla nozione di interesse pubblico*, in *Studi in onore di Feliciano Benvenuti*, vol. I, Mucchi E., Modena, 1996; DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, *La customer satisfaction nelle amministrazioni pubbliche*, Roma, 2004; FACCHINI C., *Come realizzare un'indagine di «customer satisfaction»*, in *Azienditalia*, n. 10/2004, Ipsoa, Milano; PALMA G., *Itinerari di diritto amministrativo*, Cedam, Padova; VALERI S., in *La discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione*, in *Enti pubblici*, n. 3/2004, Master, Roma.

La stessa etimologia di “interesse”, e cioè della forma sostantiva dell'infinito “inter – esse[re]” (v. ORNAGHI L., *Voce Interesse*, in *Enciclopedia Scienze sociali Treccani*, vol. V, 1996, pagg. 38 e ss., Roma), se propriamente significa “essere tra” (quindi “essere parte” e “partecipare”), significa anche, impersonalmente “essere d'importanza [per]” e “importare [a]”.

La locuzione “interesse pubblico” assume rilievo (nel caso in esame), come “interesse per il pubblico”, “per il cittadino”, “per l'utente”. Potendosi sovrapporre l'interesse pubblico in esame con l'interesse dell'ente

Nel contempo è pur vero che i soci di questa società sono anche – attraverso la partecipazione nel portafoglio COSEV Servizi s.p.a. – soci indiretti della Poliservice s.p.a.

Ma, detta platea di soci, sono contemporaneamente soci diretti di quest'ultima.

In tal senso la novella dell' art. 24 (*Revisione straordinaria delle partecipazioni*), d.lgs. 175/2016 ⁽¹⁸⁾, in combinato disposto con gli artt. 20 (*Razionalizzazione periodica*

locale, solo nell'accezione in cui quest'ultimo è soggetto esponenziale degli interessi dei primi (*id est* del cittadino/utente) e, come soggetto esponenziale di tali interessi, l'*intervento pubblico* diventa lo strumento (*id est* : l'atto pubblico) che il legislatore nazionale attribuisce all'ente locale per il perseguimento (*id est*: per l'esercizio) di tale interesse a tutto vantaggio della cittadinanza/utenza.

Così come autorevolmente conclude il suo testo CLEMENTE DI SAN LUCA O., I nuovi confini dell' interesse pubblico, Cedam, Padova, 1999, pag. 171, «l'interesse pubblico è figlio diretto dell'interesse comune, del bene comune».

⁽¹⁸⁾ Detto art. 24, per intero, recita : «1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico

delle partecipazioni pubbliche), cc. 1 e 2 ⁽¹⁹⁾, 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), cc. 1 e 2 ⁽²⁰⁾; 5 (Oneri di motivazione analitica), cc. 1 e 2 ⁽²¹⁾, inducono all'alienazione quale caleidoscopio di aspetti ispirati a paradigmi generali di cui al precedente § 1.

interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile».

⁽¹⁹⁾ Detto art. 20, cc. 1 e 2, recita : ««1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4».

⁽²⁰⁾ Detto art. 4, cc. 1 e 2, recita : «1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società'.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016».

⁽²¹⁾ Detto art. 5, cc. 1 e 2, recita : «1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espressa previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni

Ne consegue che :

- 1) non trattasi di partecipazione strategica in vista della gara d' Atem di cui al citato dMSE 226/2011;
- 2) comunque i soci di COSEV Servizi s.p.a. sono anche soci (seppur con altri soci pubblici e privati) della Poliservice s.p.a., e, come tali, possono sempre esercitare il diritto di prelazione come socio di quest'ultima.

Nel frattempo, sempre come motivazionale, non si può prescindere dal fatto che :

- 3) mentre la Commissione delle Comunità europee, con la *«Comunicazione interpretativa della commissione sull' applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)»* C (2007) 6661 del 5/2/2008, al § 2, *La costituzione di un PPPI*, sotto § 2.2. *Il processo di costituzione*, ha specificato che : *«Per costituire un PPPI in modo conforme ai principi del diritto comunitario evitando nel contempo i problemi connessi ad una duplice procedura si può procedere nel modo seguente : il partner privato è selezionato nell' ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetto sia l' appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all' entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all' esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell' entità a capitale misto. La selezione del partner*

pubbliche in società' già' costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità' della società' per il perseguimento delle finalità' istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì', le ragioni e le finalità' che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità' finanziaria e in considerazione della possibilità' di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché' di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità' della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità' dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità' dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica».

privato è accompagnata dalla costituzione del PPPI e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto», oggi il socio privato può rivestire esclusivamente lo status di socio gestore-operativo (cfr. l'art. 5, c. 9, d.lgs. 50/2016 in vigore dal 19/4/2016 e gli artt. 4, c. 2, lett. «c» e 17, d.lgs. 175/2016 in vigore dal 23/9/2016);

- 4) atteso le azioni possedute da COSEV Servizi s.p.a. in Poliservice s.p.a. sono quelle di un socio gestore-amministrativo (*ante* 18/4/2016).

Capitolo IV

LA CESSIONE DELLE AZIONI : PROCEDURE

La cessione delle azioni : procedure

SOMMARIO : *1. Aspetti introduttivi – 2. I presupposti della procedura negoziata – 3. Il confronto tra le due procedure – 3.1. La procedura competitiva – 3.2. La procedura negoziale – 3.2.1. I presupposti di fatto e di diritto della procedura negoziale riferita al caso di specie*

1. Aspetti introduttivi

Nel caso di specie necessiterà tenere presente che trattasi di una partecipazione si nel portafoglio di COSEV Servizi s.p.a., **ma** riferita ad una società dei servizi pubblici locali d' interesse generale, **e che, quindi**, per le ragioni anzidette, si applica il dettato dell' art. 10 (*Alienazione di partecipazioni sociali*), c. 2, TU 2016 ⁽²²⁾ e che, di conseguenza, sussistendone le circostanze, è possibile ricorrere alla così detta procedura negoziale con un solo soggetto.

Ovvero – in alternativa – ricorrere alla gara comunitaria, settori ordinari, a procedura (verosimilmente) aperta, con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), in applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), così come integrato ed assestato dal 20/5/2017 dal d.lgs. 56/2017 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*).

Si resta poi in attesa delle Linee guida dell' ANAC ⁽²³⁾.

⁽²²⁾ Il quale recita : « 2. L'alienazione delle partecipazioni e' effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione puo' essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.

E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto».

⁽²³⁾ In dottrina cfr. CALZONI M., QUIETI A., ZUCCHETTI A., *Il nuovo codice appalti (d.lgs. 50/2016) Testo normativo*, Master breve di tre giornate C.L.S. s.r.l., Milano, 19 – 26/5/2016 e 8/6/2016; CALZONI M., *Il nuovo codice appalti (d.lgs. 50/2016) Testo normativo*, Master breve di tre giornate ERSU s.p.a., Pietrasanta (LU), 13 – 20 – 27/6/2016; CALZONI M., *Il nuovo codice appalti (d.lgs. 50/2016) Testo normativo*, Master breve di una giornata MEA s.p.a.; CBL s.p.a.; CBL Distribuzione s.r.l.;

Ma a questo punto, trattandosi di un socio gestore operativo la procedura dovrebbe essere sviluppata da Poliservice s.p.a., previa delega alla cessione delle azioni nel portafoglio di COSEV Servizi s.p.a.

2. I presupposti della procedura negoziata

Il dettato dell' art. 10, c. 2, TUSPP (riportato nella nota 22 a piè di pagina) è vieppiù chiaro.

Deve sussistere una circostanza di eccezionalità, nonché un soggetto interessato all' acquisto, per darsi poi luogo ad una procedura negoziata. L' offerta finale deve risultare conveniente con particolare riferimento all' analiticamente motivata congruità del prezzo.

Nel caso di specie, l' organo amministrativo di COSEV Servizi s.p.a. agirà in via d' impulso, rimettendo ogni sovrana decisione ai consigli comunali dei propri enti soci (ma sul punto vedasi *infra*).

3. Il confronto tra le due procedure

In relazione alla procedura competitiva (cfr. *supra* il § 1) necessiterà poi attenersi per il criterio dell' OEPV alle Linee guida n. 2 (*Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"*) dell' ANAC in vigore dal 21/9/2016 (ma da adeguarsi dopo il d.lgs. 56/2017 in vigore dal 20/5/2017).

Mede (PV), 12/12/2016; CALZONI M., ITALIA V. QUIETI A., ZUCCHETTI A., *Le linee guida dell' ANAC al codice appalti*, in atti Seminario Cispel Lombardia Service – Confservizi Cispel Lombardia, Fondazione Stelline, Sala Chagall, Milano, 13/12/2016.

L'ANAC con la delibera di Consiglio n. 1005 del 21/9/2016 ha approvato la Linea guida n. 2, di attuazione del d. lgs. 50/2016 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), e relativo "Avviso di rettifica" pubblicato in GURI n. 164 del 15/7/2016, recante (tale Linea guida) "Offerta economicamente più vantaggiosa" (nel seguito, in acronimo: «OEPV»).

Essa si compone di capitoli VI.

La "Premessa" ben chiarisce che detta Linea ha «*natura prevalentemente [ma non esclusivamente, n. d. r.] tecnico – matematica*», con particolare riferimento alla «*scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l'offerta e la successiva aggregazione dei punteggi*».

E' richiamato l'art. 95 (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*) del codice dei contratti pubblici. ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾

⁽²⁴⁾ Esso recita: «1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la

procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare: a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni; b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso; c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.

9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'onori o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

L'obiettivo della Linea guida in esame è quello di privilegiare un giusto *mix* tra i fattori qualitativi e quelli quantitativi (alla ricerca dell'ottimizzazione del rapporto "qualità/prezzo")⁽²⁶⁾.

La *ratio* dell'OEPV è quello di privilegiare la qualità (e non al minore prezzo).

La gara garantisce quindi il bilanciamento tra "qualità e costo".

Il cap. II della Linea guida n. 2 in esame, ben esplicita che *«le presenti Linee guida sono finalizzate a dare indicazioni operative che possono aiutare le stazioni*

13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.

14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità/prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni: a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate e sono collegate all'oggetto dell'appalto; b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione; d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte».

⁽²⁵⁾ A sua volta si ricorda che detto codice è entrato in vigore il 19/4/2016 ed è stato attratto all'"Avviso di rettifica", pubblicato in GURI n. 164 del 15/7/2016.

⁽²⁶⁾ Si può allora affermare che l'ANAC si è fatta interprete, con la Linea guida n. 2, della concreta applicazione dei principi di sana gestione aziendale superando le precedenti logiche (proprie del d.lgs. 163/2006) del minor prezzo, privilegiando la logica del **minor costo finale**, rapportando sempre il prezzo alla qualità del servizio erogato all'utenza, noto che, assai spesso il minor prezzo è lo "specchio delle allodole".

appaltanti nell'adozione del criterio dell'OEPV» (art. 95, c. 6, del codice dei contratti pubblici). ⁽²⁷⁾

L'art. 95 (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*), c.7, del codice dei contratti pubblici consente una OEPV basata esclusivamente su fattori qualitativi.

A titolo di memoria, sotto il profilo tassonomico (come da tav. 5), si ha:


Tassonomia dei servizi pubblici locali (SPL) (tav. 5)

SPL	SPL, settori		SPL	
	speciali	ordinari	a rete	non a rete
Distribuzione gas naturale	X		X	
Distribuzione energia elettrica	X		X	
Servizio idrico integrato	X		X	
Servizio rifiuti solidi urbani		X	X	
Trasporto pubblico locale (•)	X		X	
Teleriscaldamento	X			X
Telecomunicazioni		X	X	
All. IX d.lgs. 50/2016		X		
Gli altri SPL		X		X

(•) Tram, bus, metro, filo, ferro
(Fonte: Lothar)

In altri termini viene chiesto alle stazioni appaltanti di tenere conto della seguente relazione (cfr. fig. 2).

⁽²⁷⁾ L'impiego del verbo coniugato al condizionale non può non tenere conto dell'ampio ventaglio dei vari contesti di riferimento, considerato che esso è applicabile sia per i servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete, sia per quelli privi di rilevanza economica.



Il denominatore comune al contenuto della Linea guida n. 2 sulla OEPV può allora trovare sintesi nella precedente fig. 1, e quindi nella correlazione tra **servizio pubblico locale/qualità erogata/appalto**.

3.1. La procedura competitiva

Gli atti di gara (ai sensi della legge delega 11/2016 e quindi del d.lgs. 50/2016 oggetto di “Avviso di rettifica” pubblicato in GURI n. 164 del 15/7/2016, e delle Linee guida n. 2 dell’ ANAC, nonché dell’ integrativo e correttivo di cui al pluricitato d.lgs. 56/2017) comportano :

- 1) relazione da pubblicarsi sul sito *web* con invio all’ Osservatorio dei SPL;
- 2) delibera di giunta d’ impulso;
- 3) delibera di consiglio comunale;
- 4) delibera di esecuzione giuntale;
- 5) delibera di assemblea;
- 6) delibera di consiglio di amministrazione;
- 7) definizione del contesto di riferimento della partecipata;

- 8) stima del valore di avviamento commerciale (già acquisita, nel caso di specie, in atti);
- 9) piano industriale (bancabile) completo dei flussi di cassa (almeno per i primi 12 mesi) tra entrate ed uscite operative, patrimoniali, finanziarie e societarie;
- 10) contratto di servizio e relativi volumi/tipologia di attività/indicatori di contesto/indicatori di efficienza;
- 11) carta dei servizi;
- 12) algoritmo per la formulazione del corrispettivo;
- 13) variazioni quantitative e qualitative riferite al sopraccitato corrispettivo;
- 14) atto di cessione delle azioni;
- 15) bando di gara comunitaria, procedura aperta, settori ordinari, sopra soglia, aggiudicata con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV);
- 16) disciplinare di gara (requisiti di ammissione, offerta tecnica e offerta economica, parametri/punteggi di valutazione);
- 17) capitolato tecnico;
- 18) dichiarazione di riservatezza;
- 19) dichiarazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio;
- 20) istanza di partecipazione (allegato al disciplinare di gara);
- 21) modello dichiarazione art. 80, cc. 1, 5 lett. «l», d.lgs. 50/2016 (allegato al disciplinare di gara);
- 22) regolamento *data room* (allegato al disciplinare di gara) e relativi *sub* allegati e più esattamente : (i) istanza di accesso alla *data room*; (ii) impegno alla riservatezza per tali fini;
- 23) Bando di gara (GUUE);

- 24) Estratto bando di gara per stampa e sito *web* comunale;
- 25) Residua pubblicità legale;
- 26) Determine del responsabile del procedimento (RUP);
- 27) Determine del responsabile della trasparenza ed integrità (RTI) (di cui al d.lgs. 33/2013 rubricato *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) ⁽²⁸⁾ e del responsabile della prevenzione della corruzione (RPC);
- 28) Determina per la nomina dei componenti la commissione aggiudicatrice;
- 29) Delibera finale di consiglio di amministrazione;
- 30) Recupero spese ed oneri di gara per quanto a carico dell' acquirente;
- 31) Assistenza del RUP nella fase di verifica dei requisiti e rilievo di criticità (compresa la fase di verifica dell' anomalia dell' offerta);

3.2. La procedura negoziale

In sintesi gli atti della procedura negoziata (art. 10, c. 2, 2° periodo TU 2016) comportano :

- 1) relazione tecnica motivazionale;
- 2) prima delibera d' impulso dell' organo amministrativo della cedente;

⁽²⁸⁾ In dottrina cfr. le seguenti opere : CALZONI M., *Trasparenza & integrità (per i soggetti dell' art. 11, cc. 2 e 3, d.lgs. 33/2013)*, in atti seminario Cispel Lombardia Service s.r.l., Milano, ottobre–novembre, 2015/; in atti seminario ALA Servizi s.r.l., Ladispoli (RM), gennaio 2016; in atti seminario Casalasca Servizi s.p.a., Casalmaggiore (CR), gennaio 2016; CALZONI M., seminario realizzato sotto l'egida del Comune di Palermo per le proprie società partecipate quali AMG Energia s.p.a., RAP s.p.a., Re.Se.T Palermo Scpa, Sispi s.p.a., Palermo Ambiente s.p.a., AMAP s.p.a., «*Trasparenza & integrità. Il nuovo decreto trasparenza e integrità per le società e le aziende partecipate degli enti locali (d.lgs. 97/2016 in vigore dal 23/6/2016)*», dicembre 2016.

- 3) contatti con il soggetto che ha manifestato l' interesse e sviluppo della fase negoziale condizionata all' approvazione degli enti soci di COSEV Servizi s.p.a. ed al diritto di prelazione dei soci pubblici di Poliservice s.p.a.;
- 4) sussistendo l' eccezionalità della circostanza e quindi il vantaggio economico come da seconda delibera d'impulso dell' organo amministrativo di COSEV Servizi s.p.a.;
- 5) gli indirizzi dei consigli comunali alla cessione , alla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto alla procedura negoziata;
- 6) l' attivazione da parte di COSEV Servizi s.p.a. di quanto previsto al titolo II, art. 7, cc. 5 e ss., dello statuto della Poliservice s.p.a.;
- 7) per la parte eventualmente non prelatata la cessione al soggetto nei confronti dei quali è stata sviluppata la procedura negoziata come sopra condizionata ⁽²⁹⁾, sulla base delle informazioni che saranno inviate a COSEV Servizi s.p.a., come da procedure in tal senso previste per *expressis verbis* dallo statuto della Poliservice s.p.a., per la parte richiamata al precedente punto.

3.2.1. I presupposti di fatto e di diritto della procedura negoziale riferita al caso di specie

In relazione al tema in rubrica :

- 1) *il contesto di riferimento,*

⁽²⁹⁾ Sulla procedura negoziata cfr. FABIANO N., *Trattativa privata e appalti pubblici*, Giuffrè E., Milano, 1997; FLORINAS S., *(Il punto su ...)* *Della trattativa privata ed altre brevi note*, in Appalti, Urbanistica, Edilizia, 2/2006, Master, Roma; MASSARI A., *La trattativa privata "procedura negoziata" negli appalti di servizi e forniture*, in Appalti & Contratti, n. 1/2006, Maggioli E., Rimini; ; MASSARI A., *Sistemi alternativi all'appalto ad evidenza pubblica*, con recensione di MUSSOLINO G., in Rivista trimestrale degli appalti, n. 4/2005, Maggioli E., Rimini; TORALDO M., *L'affidamento di servizi mediante trattativa privata*, in Azienditalia, n. 10/2006, Ipsoa, Milano; CALZONI M., *La trattativa privata senza previa pubblicazione del bando (nelle direttive comunitarie e nel c.d. codice unico appalti)*, in atti seminario Cispel Lombardia Services – Confservizi Cispel Lombardia, Milano, 2006.

si riferisce alla cessione di partecipazioni nelle mani pubbliche in via diretta (per i soci di Poliservice s.p.a.) o indiretta (atteso che quest'ultima è quella che rientra nella fattispecie in esame);

2) *deve sussistere un soggetto interessato,*

nel caso di specie vedasi la manifestazione d' interesse del 23/12/2016, da parte della Abruzzo Servizi s.r.l., c.f. 01044200671, con sede legale in Giulianova (Teramo), nella parte di socio privato di Poliservice s.p.a.

Tale soggetto aspira a ripristinare la primigenia percentuale di partecipazione che aveva a seguito dell' esito della procedura competitiva, la quale trova capienza rispetto alla percentuale di capitale rappresentata dalle azioni in esame;

3) *deve sussistere l' eccezionalità,*

riferita alla circostanza e quindi la convenienza economica dell' operazione;

4) *con particolare riferimento alla congruità del prezzo,*

da rilevarsi *post* fase negoziale;


5) *con analitica e motivata deliberazione dell' organo competente,*

qui da intendersi da parte dei massimi consessi dei soci di COSEV Servizi s.p.a.

Da cui, come da successiva fig. 3, si ha :

Flow chart della procedura negoziata

(fig. 3)



Capitolo V

CONCLUSIONI

Conclusioni

SOMMARIO : 1. Osservazioni finali – 2. Conclusioni – 2.1. In generale – 2.2. In particolare

1. Osservazioni finali

Sul solco di quanto precisato nella presente *Relazione* (*dossier* n. 1), è stato al momento predisposta la bozza della delibera d' impulso del Cd'a di COSEV Servizi s.p.a. per la cessione delle azioni di cui trattasi (*dossier* n. 2), nonché la bozza della comunicazione da effettuarsi al soggetto che ha manifestato l' interesse a detto acquisto (*dossier* n. 3).

2. Conclusioni

2.1. In generale

Rispetto al valore di stima spetterà al legale rappresentante della COSEV Servizi s.p.a. ed alla figura all' uopo preposto e dotata dei relativi poteri da parte del soggetto che ha manifestato l' interesse, dare luogo alla procedura negoziata di cui all' art. 10, c. 2, 2° periodo TUSPP.

Si ritiene poi utile richiamare, a conclusione della presente *Relazione*, in diritto vissuto, la sentenza di Consiglio di Stato, sez. III, n. 5174 del 28/12/2013 in cui è stigmatizzato che *«l' evidenza pubblica è finalizzata a consentire la scelta del migliore contraente e, insieme, l' apertura del mercato alla massima concorrenza, non a imporre un dogma dal quale l' amministrazione non possa prescindere per oggettive ragioni connesse alla cura dell' interesse pubblico commessole»*.

E ci pare che il dettato del pluricitato art. 10, c. 2, 2° periodo TU 2016 vada dritto dritto in tale direzione.

Infine resta da osservare che :

- 1) *se l' acquirente di dette azioni fosse un ente pubblico locale,*

sulla base della gara esso dovrebbe poi attribuire il servizio RSU (o altro) alla Poliservice s.p.a. (quale ipotesi ovviamente non scontata);

- 2) *se l' acquirente di dette azioni fosse un soggetto privato attivo nel settore,*

Poliservice s.p.a. dovrebbe ad esso ⁽³⁰⁾ attribuire (in appalto o in concessione) una fase o l' intero servizio pubblico locale previsto nel bando di gara (quale ipotesi, ovviamente, quanto meno "complessa").

⁽³⁰⁾ Sul solco degli artt. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. «c»; 7 (*Costituzione di società a partecipazione pubblica*), c. 5 e 17 (*Società a partecipazione mista pubblico-privata*), d.lgs. 175/2016.

Detto art. 4, c. c, lett. c) recita : «2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società' e acquisire o mantenere partecipazioni in società' esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: [...]; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2».

Detto art. 7, c. 5 recita : «5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016».

Detto art. 17 recita : «1. Nelle società' costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società' mista.

2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società' e' stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.

3. La durata della partecipazione privata alla società', aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

4. Nelle società' di cui al presente articolo: a) gli statuti delle società' per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa; b) gli statuti delle società' a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti

Con riferimento all' ipotesi di cui al punto *sub* 1, se un ente locale entra in una società mista dopo l' ingresso (come nel caso di cui trattasi) del socio privato, il relativo servizio pubblico locale è affidato esclusivamente con gara (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. II, parere 18/4/2007, n. 456) ⁽³¹⁾.

Sarà poi cura della seconda delibera d' impulso dell' organo amministrativo di COSEV Servizi s.p.a. porre in evidenza ⁽³²⁾ le circostanze fattuali dalle quali si possono evincere (o non evincere) le ragioni di convenienza con particolare riferimento alla

pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci; c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato; d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società'.

6. Alle società' di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni: a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica; b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società' è stata costituita; c) la società' provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo».

Il tutto in simmetria informativa con il dettato dell' art. 5, c. 9, d.lgs. 50/2016, il quale prevede che :
«9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società' miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica».

⁽³¹⁾ Con ivi ampio excursus giurisprudenziale comunitario e nazionale.

⁽³²⁾ Anche ai fini della trasparenza e integrità di cui al d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

In dottrina su tale decreto cfr. CALZONI M., *Trasparenza & integrità (per i soggetti dell' art. 11, cc. 2 e 3, d.lgs. 33/2013)*, in atti seminario Cispel Lombardia Services – Confservizi Cispel Lombardia, Milano, ottobre–novembre, 2015/; in atti seminario ALA Servizi s.r.l., Ladispoli (RM), gennaio 2016; in atti seminario Casalasca Servizi s.p.a., Casalmaggiore (CR), gennaio 2016; CALZONI M., seminario realizzato sotto l'egida del Comune di Palermo per le proprie società partecipate quali AMG Energia s.p.a., RAP s.p.a., Re.Se.T Palermo Scpa, Sispi s.p.a., Palermo Ambiente s.p.a., AMAP s.p.a., «Trasparenza & integrità. Il nuovo decreto trasparenza e integrità per le società e le aziende partecipate degli enti locali (d.lgs. 97/2016 in vigore dal 23/6/2016)», dicembre 2016.

congruità del prezzo (come da art. 10, c. 2, TUSPP) di tale procedura negoziata, in una logica di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

2.2. In particolare

In particolare :

- (i) per quanto concerne *l'eccezionalità* della circostanza essa è da attribuirsi al modificato quadro giuridico che fa da sfondo al *decisum* degli organi istituzionali competenti, avendo previsto il d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) all'art. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9, nelle società miste la presenza di un socio gestore-operativo (cfr. quindi gli artt. 4 recante *Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*, c. 2, lett. «c» e 17 recante *Società a partecipazione mista pubblico-privata*, d.lgs. 175/2016); noto che i titoli azionari di proprietà COSEV Servizi s.p.a. le attribuiscono il diverso *status* di socio gestore-amministrativo;
- (ii) che per quanto concerne la *convenienza economica* non si potrà prescindere dal fatto che le previsioni dell'art. 10, c. 2, 2° periodo, d.lgs. 175/2016, troveranno adeguato conforto nei valori economici emersi dalla stima peritale asseverata e dal fatto che (senza l'applicazione del *discount* di minoranza) la procedura negoziale non prescinderebbe da un ragionevole incremento di detti valori peritali;
- (iii) che ai fini *comparativi* tra le due procedure previste dall'art. 10, c. 2, d.lgs. 175/2016, si ricorda che una mera sollecitazione di manifestazione d'interesse (e connessa pubblicità) per un futuro socio gestore-operativo risulterebbe del tutto

inadeguata (per le ragioni già dette) e che tale procedura dovrebbe essere sviluppata da Poliservice s.p.a. (qui debordando però dalle competenze in capo agli organi istituzionali competenti di COSEV Servizi s.p.a.);

- (iv) che in ogni modo Poliservice s.p.a. dispone di una misura della partecipazione di proprietà del socio privato già coerente con il dettato dell' art. 17, d.lgs. 175/2016.

Appendice

- A, Estratto statuto Poliservice s.p.a. (sul diritto di prelazione come da titolo II, art. 7, cc. 5 e ss.)

Allegato "A" al n. 10352 di raccolta.

COPIA AUTENTICA

Statuto della Poliservice S.p.A.

Indice

Titolo I, DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 Natura della società e denominazione

Art. 2 Sede

Art. 3 Durata

Art. 4 Oggetto

Titolo II, CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - AZIONI - OBBLI-
GAZIONI

Art. 5 Capitale sociale

Art. 6 Finanziamenti, versamenti, strumenti finanziari e
patrimoni destinati

Art. 7 Azioni ordinarie, diritto di prelazione e trasfe-
rimento delle partecipazioni

Art. 8 Obbligazioni

Art. 9 Partecipazione pubblica maggioritaria

Titolo III, ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 Assemblea dei soci

Art. 11 Avviso di convocazione


Art. 12 Competenze

Art. 13 Intervento e voto

Art. 14 Presidenza, segreteria, verbalizzazione

Art. 15 Costituzione, deliberazioni e diritto di voto

Titolo IV, ORGANI SOCIALI: ORGANO AMMINISTRATIVO



	Art. 16	Numero degli amministratori
	Art. 17	Nomina degli amministratori
	Art. 18	Poteri dell'organo amministrativo e altre disposizioni
	Art. 19	Cariche sociali e Comitato esecutivo
	Art. 20	Altre deleghe e attribuzioni
	Art. 21	Convocazione del Consiglio
	Art. 22	Deliberazioni del Consiglio di amministrazione
	Art. 23	Compensi e rimborsi spese
	Titolo V, ORGANI SOCIALI: RAPPRESENTANTE LEGALE, AMMINISTRATORI DELEGATI E DIRETTORE GENERALE	
	Art. 24	Presidente, vice presidente, amministratori delegati, direttore generale
	Art. 25	Direttore generale: funzioni e nomina
	Titolo VI, ORGANI SOCIALI: CONTROLLO GESTIONALE E CONTROLLO CONTABILE	
	Art. 26	Collegio sindacale
	Art. 27	Controllo contabile
	Titolo VII, STRUMENTI PROGRAMMATICI, BILANCIO E UTILI	
	Art. 28	Strumenti programmatici
	Art. 29	Esercizio sociale
	Art. 30	Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili
	Titolo VIII, MODULO GESTORIO	
	Art. 31	Società mista pubblico/privato
	Titolo IX, TUTELE, CONTROVERSIE E SCIoglimento	

Art. 32 Tutele

Art. 33 Controversie

Art. 34 Recesso, scioglimento e liquidazione della società

Titolo X, DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 Comunicazioni sociali

Art. 36 Computo dei termini

Art. 37 Socio unico

Art. 38 Foro competente e legge applicabile //

Art. 39 Rinvio

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

(Natura della società e denominazione)

1) E' costituita una società per azioni ai sensi del titolo V, libro V, del Codice civile e dell'articolo 113, comma 5, lettera "b", D. Lgs. 267/2000, derivante dalla trasformazione eterogenea della precedente società consortile a responsabilità limitata, avente la stessa denominazione sociale e sede (e nel prosieguo indicata anche come "la società").

2) Stante la natura a capitale misto pubblico/privato della società possono essere soci enti pubblici locali così come individuati dall'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000 o dalle leggi di settore, compatibilmente ai servizi pubblici locali previsti nell'oggetto sociale; nonché, se la legge lo consente, altri enti pubblici e quindi società per azioni e/o socie-

stendone le motivate circostanze il Consiglio di amministrazione può retrocedere tali versamenti, in parte o per l'intero, ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

Art. 7

(Azioni ordinarie, diritto di prelazione e trasferimento delle partecipazioni)

1) Le azioni sono nominative ed indivisibili. La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. Possono essere emessi certificati provvisori sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione e da un altro amministratore o da un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione (nonché altri tipi di azioni e/o obbligazioni previsti dal Codice civile); in mancanza di tali azioni o certificati o deliberazioni lo stato di socio risulterà unicamente dai libri sociali.

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente e dal presente statuto. I certificati azionari possono essere sottoscritti mediante riproduzione meccanica della firma di un amministratore, ai sensi del Codice civile.

E' vietata l'intestazione a interposta persona delle azioni.

Addivenendosi ad aumenti di capitale sociale ai sensi del presente statuto, le azioni di nuova emissione dovranno essere


offerte in opzione agli azionisti in proporzione alle rispet-
tive partecipazioni.

2) Nel rispetto delle norme statutarie, le azioni sono libera-
mente trasferibili per atto tra vivi, ai soggetti indicati
nell'articolo 1, comma 2, del presente statuto.

3) I versamenti liberatori delle azioni sono richiesti, salva
diversa deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, dal Con-
siglio di amministrazione, in una o più volte, nei termini e
nei modi che lo stesso reputi convenienti, salvo quanto dispo-
sto dal Codice civile. A carico dei soci in ritardo nei paga-
menti decorreranno gli interessi nella misura ed alle modalità
indicate nel precedente articolo 5, comma 6.

4) Atteso che le successive clausole contenute in questo arti-
colo intendono tutelare gli interessi della società alla omo-
geneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed al-
l'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, il socio che intenda
sottoporre, in tutto o in parte, le proprie azioni e i diritti
di opzione a usufrutto o a qualsiasi altro vincolo, deve darne
prima comunicazione al Consiglio di amministrazione, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5) Qualora un socio intenda trasferire ad altri soci o a terzi
per atto tra vivi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo an-
che gratuito e di liberalità, delle proprie azioni (fermo re-
stando i vincoli di cui al presente statuto) o obbligazioni
convertibili in caso queste siano emesse, ovvero i diritti di




20 opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, informare il presidente del Consiglio di amministrazione, ed offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alla partecipazione da essi posseduta, specificando il prezzo richiesto per la vendita delle azioni, o il valore delle stesse in caso di cessione a titolo gratuito, e le generalità di colui o coloro ai quali l'offerente le cederebbe qualora i soci non esercitassero la prelazione. Sarà cura del presidente del Consiglio di amministrazione informare di ciò gli altri soci, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6) Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi a solo titolo esemplificativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali su azioni, obbligazioni convertibili, o diritti di opzione.

7) I soci che ne hanno diritto che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui all'ultimo capoverso del comma 5, a pena di decadenza debbono manifestare, a mezzo di

lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al presidente del Consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti. Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato in tutto o in parte la prelazione di cui trattasi, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi, sempre in proporzione alle rispettive quote. Verificandosi tale ipotesi il presidente del Consiglio di amministrazione della società ne darà, entro 10 (dieci) giorni, comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci, ed i soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento ad esso presidente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. L'esercizio del diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve riguardare tutte le azioni e tutti i diritti di opzione offerti.

8) Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio o taluno di essi, dichiara di non essere d'accordo sul prezzo richiesto, o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito) ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci (10) giorni dalla comunicazione da



effettuarsi dall'aggiudicatario - avrà comunque diritto di acquistare le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un esperto nominato dal tribunale, su istanza della parte più diligente. L'esperto è nominato dal Presidente del Tribunale competente coincidente con quello di cui alla sede legale della società. L'esperto fisserà le modalità con cui la parte cessionaria dovrà versare il prezzo o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito). L'esperto dovrà pronunciarsi entro novanta (90) giorni solari prorogabili una sola volta, su accordo scritto dalle parti o per decisione dell'esperto, per un periodo non superiore ad ulteriori novanta (90) giorni.

9) Nella propria valutazione l'esperto sopra indicato dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari. L'esperto formerà la propria determinazione e comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.

Qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse superiore

al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento

a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comun-

que al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il

prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore di non ol-

tre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale

acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto

di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto.

Qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore

di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal poten-

ziale acquirente, il socio che intenda procedere al trasferi-

mento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone

notizia al Consiglio di amministrazione a mezzo raccomandata

con avviso di ricevimento, che sarà inoltrata in copia anche a

tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine

di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della sopra citata deter-

minazione dell'esperto. Ove il socio offerente si avvalga di

tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio

della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il so-

cio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento

a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al


prezzo determinato dall'esperto.

Il costo dell'esperto sarà a carico:

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiara-

to di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive

partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'esperto non



sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente;

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'esperto sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;


c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'esperto sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente e il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

10) Fino a quando non sia stata fatta l'offerta o la valutazione di cui ai precedenti commi e non risulti che l'offerta di cui al precedente comma 5 non sia stata accettata (per decorrenza dei termini o per risposta scritta) e non sia stato espresso il consenso di cui al successivo comma 12, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) il trasferimento si considera inefficace cosicché esso non sarà iscritto nel libro soci, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, o alle obbligazioni convertibili o diritti di opzione, così come non avrà diritto agli utili, al voto ed alla ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

11) Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.

L'efficacia dei trasferimenti delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione nei confronti della società, è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la partecipazione pubblica totalitaria. Il Consiglio di amministrazione provvede all'accertamento della qualità del nuovo socio nella qualificazione di cui al precedente articolo 1, comma 2 del presente statuto.

12) Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione, ai fini del rispetto dei requisiti di partecipazione pubblica locale totalitaria. La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti reali di godimento su azioni della società è ammessa solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto da parte del costituente. La costituzione sulle azioni della società di diritti reali di garanzia non è consentita e non avrà effetto.



nei confronti della società qualora non sia stata preventivamente approvata dal Consiglio di amministrazione.

13) Non esercitandosi il diritto di prelazione nei tempi previsti dal precedente comma 7, l'Assemblea ordinaria potrà indicare, dandone mandato al Consiglio di amministrazione, al socio (tramite raccomandata con avviso di ricevimento) che intende cedere le proprie azioni, entro centoventi (120) giorni dalla comunicazione indicata nel comma 5, un altro acquirente gradito e disposto all'acquisto alle stesse condizioni previste nel negozio stipulato con il soggetto non gradito.

L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

14) Nel caso in cui tutte o parte delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione messe in vendita non siano acquistate da altro socio, al fine di pervenire alla prelazione di tutte le azioni e di tutti i diritti di opzione offerti, il Consiglio di amministrazione si riserva di dare - ove possibile, a norma del Codice civile - avvio al procedimento di acquisto da parte della società. Di ciò potrà darne informazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio entro trenta (30) giorni successivi ai termini indicati nel precedente comma 13.

15) Qualora entro il predetto termine di cui al comma 13 nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il consenso si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le azioni al soggetto indicato nella comunicazione.

In caso di inosservanza di quanto precedentemente previsto nel presente articolo, il trasferimento delle partecipazioni non sarà efficace nei confronti della società e pertanto l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione, o parte di essa, con effetto verso la società.

16) E' espressamente convenuto che le suddette procedure si applichino anche nel caso che la cessione avvenga, se la legge nella fattispecie lo consente, a favore di una società fiduciaria.

17) Non è possibile dare in garanzia o comunque vincolare le azioni senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ferma sempre restando l'incedibilità del diritto di voto.

18) Il trasferimento delle azioni ha effetto, di fronte alla società, con l'annotazione dell'operazione nel libro dei soci ai sensi di legge.

19) Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 8

(Obbligazioni)

1) La società può emettere obbligazioni ordinarie nominative o al portatore anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza

Epilogo

Alla fine della presente *Relazione* si ritiene che siano stati colti gli obiettivi che la medesima si prefiggeva, tra gli aspetti di metodo e di merito, alla luce della *lex specialis* caratterizzante la fattispecie.

Ci si è particolarmente soffermati sulle novelle del codice degli appalti pubblici e del TU 2016, in quanto trattasi di due capisaldi della normativa di riferimento, in sostituzione, il primo, del precedente d.lgs. 163/2006 ed il secondo di una ampia platea di norme incise, modificate, o abrogate con/senza reviviscenza all' interno di tale TU.

Sull' esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci di Poliservice s.p.a., necessiterà poi attenersi alle previsioni statutarie della medesima già testualmente riportato nel *corpus* della presente *Relazione*.

Ringraziamenti

Un particolare ringraziamento all' avvocato *Gabriele Rapali*, nel suo ruolo di presidente del consiglio di amministrazione di COSEV servizi s.p.a., per la fiducia accordata alla Lothar s.r.l.

Un ringraziamento sincero al dottor *Giuseppe Santoni*, direttore generale di COSEV Impianti s.p.a., per tutta la preziosa collaborazione ricevuta.

Infine un grazie allo *staff* della Lothar s.r.l. coinvolto nella produzione della presente relazione, a partire dalla dottoressa *Sonia Prastano* per il coordinamento generale, alla signora *Daniela Guidetti* per l' attività di *editing* e la ricerca bibliografica, e quindi alla ragioniera *Maria Letizia Calzoni* per la ricerca nelle banche dati.

Bibliografia

- AA.VV., *La concessione dei servizi pubblici locali*, D'Anselmi Editore, Roma, 1995
- AA.VV., *Atti del XLII Convegno di studi di scienza dell' amministrazione promosso dalle amministrazioni provinciali di Como e di Lecco, Procedimenti e accordi dell' amministrazione locale*, Giuffrè E., Milano, 1997
- AA.VV., *I nuovi procedimenti amministrativi. Commento alla legge 18 giugno 2009, n. 69, collana Le nuove leggi amministrative*, Giuffrè E., Milano, 2009
- AA.VV. (coordinamento di RUPERTO C.), *Libro III, Della proprietà, tomo I (artt. 810 – 951)*, Giuffrè E., Milano, 2005,
- AA.VV. (coordinamento di RUPERTO C., SGROI V.), *Libro III, (artt. 810 – 1172)*, Giuffrè E., Milano, 1998
- ALBAMONTE A., DI FILIPPO A., MALPICA E., PREDEN R., PRESTIPINO G., STELLA RICHTER P., TRIOLA R. (a cura di), *Libro III, (artt. 810 - 1172)*, Giuffrè E., Milano, 1998
- ALLA L., *La concessione amministrativa nel diritto comunitario*, Giuffrè E., Milano, 2005
- ALESSANDRO L., *L'atto amministrativo nell'ordinamento democratico*, Giuffrè E., Milano, 2000
- ANNUNZIATA M., BILE C., PAJNO A., SERVELLO G. (a cura di), *Libro III, Della proprietà, tomo I (artt. 810 – 951)*, in *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina* (collana a cura di RUPERTO C.), Giuffrè E., Milano, 2005
- ASCARI S., *Il metano in Italia*, F. Angeli E., Milano, 1985
- AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS, *Osservazioni e proposte per l'attuazione della direttiva 98/30/C.E. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/6/1998 relativo a norme comuni per il mercato interno del gas naturale*, Milano, 1999
- AVANZI S., *I corrispettivi per l'uso dei beni pubblici nella giurisprudenza*, CEDAM, Padova, 2004
- BASSI F. *Brevi note sulla nozione di interesse pubblico*, in AA.VV. *Studi in onore di Feliciano Benvenuti*, IV volumi, Mucchi E., Modena, 1996, vol. I, pagg. 243 – 247
- BOSETTI S., *La gestione dell'emergenza nella distribuzione cittadina del gas*, F. Angeli E., Milano
- BOTTO A., *Il recepimento della direttiva 18/2004/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi*, in *Appalti, Urbanistica, Edilizia*, n. 5/2005, Master, Roma
- CAFAGNO M., BOTTO A., FIDONE G., BOTTINO G., *Negoziazioni pubbliche. Scritti su concessioni e partenariati pubblico – privati*, Giuffrè E., Milano, 2013
- CALZONI M., *Il bilancio nelle aziende dei servizi pubblici*, in collana *Enti locali*, direttore ITALIA V., vicedirettore ROMANO A., Giuffrè E., Milano, 2000, §. Contributi e liberalità, pagg. 719 – 736
- *Come prepararsi con cognizione di causa alla gara del servizio di distribuzione del gas naturale (Il bilancio di contendibilità)*, in *Atti Convegno Cispel Lombardia Servi ces, Desenzano del Garda (BS)*, 2005
- *Il mercato gas naturale*, in AA.VV. *I servizi pubblici locali*, Giuffrè E., Milano, 2004, pagg. 495-510
- *Le novità nel settore gas naturale di cui alla Legge Marzano*, in *Atti Convegno Cispel Lombardia Services*, Milano, 2004
- *Le società di vendita del gas naturale*, in *Atti seminario Cispel Lombardia Services s.r.l.*, Milano, 2003
- *Speciale forum : l'affidamento in house*, in *Servizi & Società*, n. 1/2004, Confservizi Lombardia, Milano;
- *Le società del patrimonio previste nel testo unico enti locali*, in *Atti seminario Cispel Lombardia Services*, Milano, 2007
- *L' affidamento in house ora normata dalla nuova direttiva appalti comunitaria (prima disciplinato dalla sola giurisprudenza comunitaria)*, in *atti Seminario Seminario Cispel Lombardia Service*, Milano, 2014;

- *La verifica degli statuti sociali nelle società in house (alla luce delle recenti sentenze della Corte di Giustizia CE e del giudice nazionale)*, in Atti seminario CLS, Milano, 2006;
- *Le nuove scadenze nella distribuzione del gas naturale (e le novità nel settore introdotte dalla legge finanziaria 2008)*, in Atti seminario Cispel Lombardia Services s.r.l., Milano, 2008
- *Il DMSE 226/2011 regolamento per le gare gas naturale*, in Atti seminario Cispel Lombardia Services s.r.l., Milano, 2012
- *Il nuovo codice appalti (d.lgs. 50/2016) Testo normativo*, Master breve di tre giornate ERSU s.p.a., Pietrasanta (LU), 13 – 20 – 27/6/2016
- *Il nuovo codice appalti (d.lgs. 50/2016) Testo normativo*, Master breve di una giornata MEA s.p.a.; CBL s.p.a.; CBL Distribuzione s.r.l.; Mede (PV), 12/12/2016
- CALZONI M., CAPPELLETTI S., *Seminario sulla nuova normativa comunitaria in materia di appalti e soglie di servizi, forniture e lavori per i settori ordinari*, in atti del Seminario Cispel Lombardia Service, Milano, 2006;
- CALZONI M., CAPPELLETTI S., *L'esperto risponde. Con la legge 12/7/2006 n. 228 operativo il rinvio selettivo per il codice appalti*, in *Servizi & Società*, n. 6/2006, Confservizi Lombardia, Milano;
- CALZONI M., CAPPELLETTI S., *L'applicazione del codice unico appalti*, in atti del Seminario Cispel Lombardia Service, Milano, 2007;
- CALZONI M., CAPPELLETTI S., *I compiti attribuiti al RUP e l'attività di verifica e validazione dei progetti (ex art. 10 e 112, D.Lgs. 163/2006)*, in Atti seminario dell' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, Sondrio, 2008;
- CALZONI M., CALZONI M., CAPPELLETTI S., QUIETI A., *Nuove normative sugli appalti pubblici ed in particolare : codice antimafia, sistema AVCpass, esimente appalti*, in Atti seminario Cispel Lombardia Services, Milano, maggio, 2013;
- CALZONI M., QUIETI A., ZUCCHETTI A., *Il nuovo codice appalti (d.lgs. 50/2016) Testo normativo*, Master breve di tre giornate C.L.S. s.r.l., Milano, 19 – 26/5/2016 e 8/6/2016
- CALZONI M., ITALIA V. QUIETI A., ZUCCHETTI A., *Le linee guida dell' ANAC al codice appalti*, in atti Seminario Cispel Lombardia Service s.r.l., Fondazione Stelline, Sala Chagall, Milano, 13/12/2016.
- CALZONI M., QUIETI A., ZUCCHETTI A., *Il nuovo codice appalti (d.lgs. 50/2016) Testo normativo*, Master breve di tre giornate C.L.S. s.r.l., Milano, 19 – 26/5/2016 e 8/6/2016;
- CAMPO DALL'ORTO S., *Gas*, in *Rapporto sullo stato e sulle condizioni di sviluppo*, La Rosa Editrice, Torino, 1995
- CARTEI G.F., *Il settore del gas*, in *Il servizio universale*, Giuffrè E., Milano, 2002
- CASSESE S. (a cura di), *Diritto amministrativo speciale*, Tomo II, *I beni [...] i servizi pubblici*, in *Trattato di diritto amministrativo*, Giuffrè E., Milano, 2000
- CENDON P. (a cura di) *Commentario al Codice civile – artt. 810 – 951, Beni – Pertinenze – Demanio – Proprietà*, Giuffrè E., Milano, 2009, con ampia giurisprudenza
- CISPEL, *La concessione dei servizi pubblici locali*, D'Anselmi Editore, Roma, 1995
- COLOMBINI G. (a cura di), *La nozione flessibile di proprietà pubblica. Spunti di riflessione di diritto interno ed internazionale*, Giuffrè E., Milano, 2008
- CORSO G., TERESI F., *Procedimento amministrativo e accesso ai documenti. Commento alla legge 7 agosto 1990, n. 241*, Maggioli E., Rimini, 1991
- D'ARISTOTILE E., *Gli investimenti negli enti locali*, C.E.L., Gorle (Bergamo), 2000; FERRI G. jr., *Investimento e conferimento*, Giuffrè E., Milano, 2001
- DALLOCCIO M., ROMITI S., VESIN G., *Il settore gas*, in *Public Utilities. Creazione di valore e nuove strategie*, Egea, Milano, 2001
- DE FOCATIS M., MAESTRONI A., (a cura di), *Il mercato del gas tra scenari normativi e interventi di regolazione*, Giuffrè E., Milano, 2013
- DI DOMENICO M., *La filiera gas naturale*, in VACCA S., *Problemi e prospettive dei servizi locali di pubblica utilità in Italia*, F. Angeli E., Milano, 2002
- DONI N., FONTINI F., *Analisi delle gare di concessione per l'aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale*, n. 37/2006 di Net-Cispel Confservizi Toscana

- FRANCHINI C., PALAZZI P., LUCCA M., TESSARO T., PACILLI G., (a cura di TESSARO T.)
Codice commentato della legge 241/90 riformata. Annotato con la giurisprudenza, Maggioli E., Rimini, 2006
- FERLA S., *Il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale. Gli ambiti territoriali e le regole di gara. La proprietà delle reti e i rimborsi ai gestori uscenti*, Collana Appalti & Contratti, Maggioli E., Rimini, 2012
- FIORENTINO L., LACAVA C., *Le nuove direttive europee sugli appalti*, Milano, Giuffrè E. 2005
- FONDAZIONE ROSSELLI, *Servizi gas* (a cura di Campo Dall'Orto), in *I servizi di pubblica utilità in Italia*, La Rosa, Torino, 1995
- GAROFOLI R., *Codice degli appalti e dei servizi e forniture e dei servizi pubblici locali*, 2 tomi, Giuffrè E., Milano, 2004
- GAROFOLI R., SANDULLI M.A. (a cura di), *Il nuovo diritto degli appalti pubblici nella direttiva 2004/18/CE e nella legge comunitaria n. 62/2005*, Giuffrè E., Milano, 2005
- GAROFOLI R., FERRARI G., (a cura di), *Codici del professionista* diretti da P. DE LISE e R. GAROFOLI, in *Codice degli appalti pubblici*, 2 tomi, nel diritto editore, Roma, 2011
- GIURDANELLA C., CAUDULLO G., *La direttiva unica appalti. Guida alla Direttiva 2004/18 in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi*, E.G. Simone, Napoli, 2004
- GIURDANELLA C., CAUDULLO G., *Commento al Codice dei Contratti Pubblici. Come cambiano gli appalti di lavori, di forniture e di servizi dopo il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*, Simone E., Napoli, 2006
- GOTTI P., *Gli atti amministrativi dichiarativi. Aspetti sostanziali e profili di tutela*, Giuffrè E., Milano, 1996
- ITALIA V., DALLA TORRE M., PERULLI G., ZUCCHETTI A., *Privacy e accesso ai documenti amministrativi*, Giuffrè E., Milano, 1999
- LIBERATI E. B., *Consenso e funzione nei contratti di diritto pubblico tra amministrazioni e privati*, Giuffrè E., Milano, 1996
- LOMBRANO A., LONGO F., (a cura di), *La gestione patrimoniale dei Comuni*, EGEA, Milano, 1999
- LONGO F., *Collaborazioni tra enti locali nella logica dell'economicità dell'azione amministrativa*, Giuffrè E., Milano, 2000
- MAMELI B., *Servizio pubblico e concessione*, Giuffrè E., Milano, 1998
- MANGANI R., *Direttive UE, guida alle norme applicabili subito anche senza recepimento italiano*, in Edilizia e Territorio, edizione del 10/10/2005, n. 39, Milano
- MARCHIANO' G., *Prime osservazioni in merito alle direttive di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Direttive nn.17 e 18/2004 del 31, marzo* in *Rivista trimestrale degli appalti*, n. 3/2004, Maggioli E., Rimini
- MARIANI MENALDI & ASSOCIATI STUDIO FRACASSO S.R.L. (a cura di), *Il servizio di distribuzione del gas. Aspetti giuridico-amministrativi, processuali, tecnici, economici e tributari*, con appendice normativa, delibere AEEG e formulario, Matelica (MC) 2008, Halley editrice
- MARIANI M. (a cura di), *Procedimento amministrativo e accesso ai documenti. Commento sistematico alla L. 241/1990 con giurisprudenza, formulario, raccolta normativa e tavola di confronto*, Nuova Giuridica E., Matelica (MC), 2013
- MASSARI A., GRECO M., *Il nuovo codice dei contratti pubblici*, Maggioli E., Rimini, 2006
- *Le nuove direttive comunitarie sugli appalti*, Maggioli E., Rimini, 2006
- MEMMO D., *Il diritto privato nei contratti della pubblica amministrazione*, Cedam, Padova, 1999
- MENSI M., *Appalti, servizi pubblici e concessioni. Procedure di gara. Tutela amministrativa e processuale a livello comunitario e nazionale*, Cedam, Padova, 1998
- MONACO-ROVERSI F. (a cura di), *Le concessioni di servizi pubblici*, Maggioli E., Rimini, 1988
- MONTINARO D., *Sulla delimitazione della figura dell'appalto di servizi in rapporto alla contigua nozione di concessione (o affidamento di servizi pubblici)*, in *Rivista del Consiglio*, n. 1/2003, Edizioni del Grifo, Lecce

- MULAZZANI M., *I servizi pubblici locali di distribuzione del gas. Problemi economico-aziendali*, (Collana di studi economico-aziendali «Alberto Riparbelli»), F. Angeli, Milano, 2006
- OLIVI M., *Beni demaniali ad uso collettivo. Conferimento di funzioni e privatizzazioni*, PALMA G., (con la collaborazione di TERRACCIANO G.), *Beni d'interesse pubblico e contenuto della proprietà*, Jovene, Napoli, 1971 (il quale ben affronta distinzione tra proprietà e disponibilità di un bene, cfr. pag. 259 – 271)
- PALMA G., *Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà*, Jovene E., Napoli, 1971
- PALMA G., (con la collaborazione di TERRACCIANO G.), *Il regime giuridico della proprietà pubblica*, UTET, Torino, 1999
- PANASSIDI, ACCADIA, ALFINI, GIORDANO, MIELE, ROSSI, *La gestione del patrimonio immobiliare*, collana *Enti locali* (direttore ITALIA V., Vice direttore ROMANO A.), Giuffrè E., Milano, 2003
- PEREGO P., *Qualità, sicurezza e continuità del servizio nelle aziende gas in Il nuovo assetto del settore gas (alla luce del D. Lgs. 164/2000)*, in Atti Convegno Cispel Lombardia Services, Milano, 2000
- PERFETTI L. R., *Il gas naturale*, in *Contributo ad una teoria dei pubblici servizi*, Cedam, Padova, 2001; TESTA F., *Il «nuovo» mercato del gas naturale*, in *Aspetti manageriali della transizione al mercato nelle public utilities locali*, Cedam, Padova, 2001
- PERICU G. – ROMANO A. – VIGORITA V.S. (a cura di), *La concessione di pubblico servizio*, Giuffrè E., Milano, 1995
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, *L'accesso ai documenti amministrativi : testi, norme, atti, opinioni*, opera in 5 volumi, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1999
- PINTO E., *L'economia delle imprese in regime di concessione*, Giuffrè E., Milano, 1996; SCOCA, *La concessione di servizi pubblici*, Maggioli E., Rimini
- RAGAZZO M., *I requisiti di partecipazione alle gare e l'avvalimento*, Giuffrè E., Milano, 2008
- RANCI P. (a cura di), *Diritti di proprietà e privatizzazioni*, Il Mulino, Bologna, 1995
- RENNA M., *La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica*, Giuffrè E., Milano, 2004
- SANTELLI G., *Il Consiglio di Stato: Regioni più coinvolte nel Codice appalti*, in *Il Sole-24 Ore*, edizione del 19/2/2006, n. 49, Milano;
- SANTELLI G., UVA V., *Via al codice degli appalti. Regole semplificate sui lavori, servizi e forniture*, in *Il Sole-24 Ore*, ediz. 24/3/2006, n. 81, Milano
- SANTELLI G., UVA V., *Codice appalti aperto a modifiche*, in *Edilizia e territorio*, ediz. 6-11/3/2006, n. 11, in *Il Sole-24 Ore*, Milano
- SATTA F., *Le regole non dialogano. Spesso non c'è collegamento fra le disposizioni UE e quelle italiane*, in *Il Sole-24 Ore* edizione del Monferrato, Masio, Montecastello, Oviglio, Pietramarazzi, Quargnento, Quattordio, Sezzadio, Solero, alla migliore offerta economica. 19/2/2006, n. 49, Milano
- SCIULLO G. (a cura di), *L'attuazione della legge 241/90. Risultati e prospettive*, Giuffrè E., Milano, 1997
- SPINELLI D., PETULLA F., PORTALURI M.A., COLAGIACOMI F., *Guida alle nuove direttive appalti*, *Il Sole / 24, Ore* Milano, 2004
- TUCCI M., *Appalto e concessioni di pubblici servizi, Profili di costituzionalità e di diritto comunitario*, Cedam, Padova, 1997
- UVA V., *“Promosso” il codice appalti*, in *Il Sole-24 Ore*, ediz. 14/4/2006, n. 102, Milano
- VACCA' S., *Tendenze evolutive delle IPL nel settore gas naturale : considerazioni generali*, in *Problemi e prospettive dei servizi locali di pubblica utilità in Italia*, Franco Angeli, Milano, 2002
- VILLALTA R., *Un esempio di “liberalizzazione” di pubblici servizi con riforma del settore della distribuzione del gas naturale*, in *Pubblici servizi*, Giuffrè E. Milano, 2003
- VITALE C., *La nuova disciplina comunitaria degli appalti pubblici*, in *Rifinita trimestrale degli appalti*, n. 4/2004, Maggioli E., Rimini



Soluzioni per i servizi pubblici locali

LOTHAR® s.r.l.
Via V. Veneto, 41
I-41043 Formigine (Modena)
Telefono +39 059 571075
Telefax +39 059 579243
E-mail lothar@lothar.it
PEC lothar@pec.lothar.it

Società certificata al sistema qualità a norme europee ISO 9001 : 2008, nell' area della «progettazione ed erogazione di servizi di assistenza per enti pubblici e soggetti gestori nell' area dei servizi pubblici locali e connessa formazione aziendale ed interaziendale».

Sito Web www.lothar.it
P.i. 01841750365
C.f. 01841750365
Cap. soc. euro 10.400 i.v.
R.E.A. 246481 C.C.I.A.A Modena
Reg. Imp. 29092 Trib. Modena
® Marchio registrato dalla Lothar s.r.l.